

Sede Legale e Operativa
PETRIANO (PU) VIA MILANO
3/4/5 CAP 61020 FRAZIONE: GALLO

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Revisione	Data	Redazione	Verifica	Approvazioni	Note
0	20/12/2021	SEAGROUP	RSGIA	CdA	Prima emissione

1	PREMESSA.....	4
2	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	5
2.1	Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
2.2	Reati presupposto.....	6
2.3	Soggetti responsabili dei reati presupposto.....	8
2.4	Interesse o vantaggio dell'ente.....	8
2.5	Reati commessi all'estero.....	9
2.6	Esclusione della responsabilità amministrativa.....	10
2.7	Il sistema sanzionatorio.....	11
3	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FAB.....	15
1.	individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01;.....	16
2.	predisposizione di un sistema di controllo capace di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.....	16
3.2	Struttura organizzativa.....	19
3.3	Destinatari del modello organizzativo.....	19
3.4	Risorse finanziarie.....	19
4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	20
4.1	Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in FAB e valutazione dei rischi di reato.....	20
5	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	25
6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	25

6.1 Premessa.....	25
6.2 L’esercizio del potere disciplinare e il procedimento.....	26
6.3 Soggetti.....	28
6.4 Sanzioni e misure disciplinari.....	28
6.5 Segnalazioni.....	33
6.6 Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (“whistleblowing”).....	34
7 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	35
7.1 Requisiti e composizione.....	35
7.2 Funzioni e poteri.....	37
7.3 Flussi informativi verso il vertice societario.....	38
39	
7.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	39
7.5 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell’OdV.....	40
8. DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	41
8.1 Informazione dei destinatari sul modello organizzativo.....	41
8.2 Formazione sul modello organizzativo.....	41
PARTE SPECIALE “A” - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	43
PARTE SPECIALE “B” - REATI AMBIENTALI.....	69
(Art. 25 Undecies D.Lgs. 231/2001).....	69

PARTE GENERALE


1 PREMESSA

FAB s.r.l. (di seguito anche la "Società" o "Ente"), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa, ha ritenuto opportuno analizzare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance societaria già adottati, procedendo all'adozione, all'attuazione ed al regolare aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello").

Con l'adozione del presente Modello, FAB intende perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se la società non fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni normative, anche alle norme e regole di condotta cui FAB si ispira e si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di FAB e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i Destinatari che la commissione anche tentata di un Reato rappresenta una violazione del Modello organizzativo e del Codice Etico, oltre ad integrare un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del Reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree a rischio e sulle attività sensibili rispetto alla possibilità di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e all'implementazione di strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

In relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, la società FAB ha previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente ogni prevedibile situazione di rischio.

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	MOG 231 Rev. 0 Data: 20/12/2021 Pag. 5 di 92
---	---	---

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il presente modello si propone di:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il presente modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale. La Parte Generale descrive i contenuti della normativa dettata dal D.Lgs. 231/2001, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa e di governance della Società e le attività svolte per la creazione, la diffusione e l'aggiornamento del Modello.

La Parte Speciale contiene i protocolli, ovvero l'insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento, ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un potenziale rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001.

2 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

2.1 Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29.9.2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata "responsabilità amministrativa da reato".

Con tale normativa, il nostro legislatore ha riconosciuto una responsabilità amministrativa della persona giuridica che si aggiunge a quella di natura penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Precedentemente alla emanazione di detto decreto legislativo, il principio cardine del nostro ordinamento in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, era: "*societas delinquere non potest*". La nuova "responsabilità ex D.Lgs. 231/2001" prevede invece una responsabilità c.d. "amministrativa" propria degli enti, che discende dalla commissione di determinati reati (c.d. "reati presupposto") qualora siano stati posti in essere nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso da parte:

- a) dei cd. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) dei soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Tale nuova forma di responsabilità per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, va ad aggiungersi al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo (fiscale, tributario, ambientale ecc.) già esistente, integrandosi con esso.

Le disposizioni previste dal decreto si applicano agli enti dotati di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano, invece, allo Stato e agli Enti Pubblici Territoriali nonché agli altri enti pubblici non economici che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il decreto legislativo 231/2001 fornisce un complesso organico di norme che individuano i principi generali, i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa, le condotte illecite in relazione alle quali sorge la responsabilità, i casi di esonero e le sanzioni.

L'applicazione della normativa è demandata al Tribunale Ordinario – Sezione Penale, competente a giudicare l'autore del fatto/reato, sicché, nel medesimo procedimento penale, il giudice è chiamato ad accertare sia la sussistenza della responsabilità penale a carico della persona fisica che la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dell'ente, con l'applicazione delle rispettive sanzioni.

Fanno eccezione gli illeciti in materia di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e agiotaggio, i quali vengono accertati e sanzionati dalla CONSOB.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (articolo 8 d.lgs.

231/01).

La responsabilità amministrativa degli enti riguarda unicamente le categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231, e può configurarsi anche nell'eventualità in cui quei reati siano stati commessi all'estero, purché per tali fattispecie non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal d.lgs.

231/2001.

E'previsto un articolato sistema sanzionatorio che stabilisce sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive di gravità crescente - fino ad arrivare alla interdizione dall'esercizio dell'attività-, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna, che verranno analizzate in seguito.

I presupposti per la sussistenza della responsabilità dell'ente, espressamente previsti dall'art. 5, sono i seguenti:

- 1) la commissione di uno dei reati espressamente indicati nel decreto (REATO PRESUPPOSTO);
- 2) il rapporto qualificato tra autore materiale del fatto illecito ed ente;
- 3) l'interesse o vantaggio che l'ente trae dalla commissione della condotta illecita.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica, nel caso dell'ente, con una "colpa da organizzazione", che rende possibile l'imputazione dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e, comunque, nel suo interesse o a suo vantaggio.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire attraverso l'introduzione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato è quella di coinvolgere il patrimonio dell'ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato di business, anche e soprattutto in funzione preventiva.

2.2 Reati presupposto

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono tassativamente indicate dal Decreto Legislativo 231/2001. Al momento della sua

emanazione il decreto contemplava solo fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma successivamente, anche in applicazione delle direttive comunitarie, il catalogo dei Reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 è stato notevolmente ampliato e viene frequentemente aggiornato.

Allo stato attuale comprende i seguenti reati:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)
16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)
18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001)
20. Reati tributari (Art. 25-quinquedecies, D.Lgs. 231/2001)

21. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs 231/2001)
22. Delitti tentati (Art. 26, D.Lgs. n. 231/2001)
23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva])
24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016)

Per un dettaglio delle singole fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 si rimanda all'“Elenco dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001” (allegato 1 al presente Modello Organizzativo Gestionale). L'elenco dei reati presupposto è costantemente aggiornato. La direzione assicura la divulgazione congiunta del M.O.G. e dell'elenco allegato ai destinatari interessati.

2.3 Soggetti responsabili dei reati presupposto

L'Art. 5 individua quali siano i soggetti responsabili dei reati presupposto, cioè i soggetti che con il loro comportamento possono determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente. Tali soggetti sono stati scelti in relazione al particolare rapporto che intrattengono con l'ente come di seguito specificato:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso,
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). In base a quanto previsto dalla normativa, l'ente risponde sia dei reati commessi da soggetti che rivestono **posizioni apicali** (lett. a) sia dei reati commessi da soggetti in **posizione sottoposta** (lett. b).

Occorre, inoltre, rilevare che in relazione ai soggetti in posizione apicale di cui alla lettera a) il legislatore non si sia limitato ad avere riguardo alla qualifica rivestita in via formale, ma abbia voluto allargare la responsabilità anche nei confronti di coloro che effettivamente, ovvero “in fatto”, rivestano funzioni di gestione e di controllo dell'ente.

2.4 Interesse o vantaggio dell'ente

Affinché sussista responsabilità amministrativa, il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il duplice riferimento all'interesse e al vantaggio sottende la diversità tra i due concetti. Come emerge dalla Relazione governativa di accompagnamento al Decreto, al primo viene riconosciuta una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver agito avendo come fine quello di realizzare uno specifico interesse dell'ente, mentre al secondo si attribuisce una valenza oggettiva, riferita in concreto ai risultati della condotta dell'autore materiale del reato.

L'interesse è dunque la finalizzazione del reato all'acquisizione di una utilità per l'ente, anche se di natura non necessariamente economica.

Il vantaggio è dunque il beneficio oggettivamente derivato all'ente dalla commissione del reato, di qualunque natura esso sia (es: acquisizione di clientela, risparmio di spesa).

La medesima Relazione, poi, suggerisce lo svolgimento di una verifica ex ante per indagare ed accertare la sussistenza del primo requisito (l'interesse); viceversa, l'indagine sul vantaggio, il quale può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo

interesse, richiede sempre una verifica ex post, dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa. Qualora, invece, manchi completamente l'interesse dell'ente e il soggetto qualificato abbia agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, la responsabilità non si estenderà anche alla società, bensì rimarrà in capo unicamente all'autore del reato.

La sopra citata norma va letta in combinazione con quella dell'articolo 12, primo comma, lettera a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria nell'eventualità in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove invece risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile una diminuzione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto un vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

2.5 Reati commessi all'estero

Il D.Lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità dell'ente anche agli illeciti penalmente rilevanti posti in essere al di fuori del territorio nazionale, di fatto distaccandosi dal diritto penale tradizionale italiano, ispirato al principio della territorialità della responsabilità penale.

In particolare, l'art. 4 dispone che gli enti aventi la sede nello stato italiano rispondono anche dei reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è avvenuto il fatto.

Pertanto, l'ente sarà perseguibile per i reati commessi oltre il confine nazionale qualora:

- abbia sede principale nel territorio italiano,
- lo stato estero in cui è stato commesso il fatto non abbia già avviato un procedimento contro di esso,
- sussistano le condizioni di procedibilità prevista dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale,
- una categoria strettamente connessa alle problematiche relative ai reati commessi all'estero è quella del c.d. "reato transnazionale".

Strettamente connessa alla problematica dei reati commessi all'estero, è la figura del c.d. "reato transnazionale", prevista per diverse fattispecie di reato di cui può rispondere l'ente, proprio perché la responsabilità amministrativa dell'ente ha matrice comunitaria, di cui si dirà compiutamente in seguito.

In relazione all'ipotesi di **reati commessi in Italia da Enti esteri**, non vi è alcuna previsione specifica, tuttavia in proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato l'applicabilità della norma anche a società straniere per reati commessi nel territorio italiano, in ragione del fatto che tutte le società straniere operanti in Italia sono tenute ad osservare le leggi del nostro ordinamento ed hanno, quindi, l'onere di attivarsi al fine di uniformarsi alle normative interne.

2.6 Esclusione della responsabilità amministrativa

Il metodo per prevenire la commissione di reati imputabili all'ente viene individuato nella predisposizione di efficaci modelli di organizzazione aziendale, che dovranno essere adottati e concretamente implementati nelle aree di rischio evidenziate.

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono espressamente l'esenzione dalla responsabilità amministrativa nei confronti dell'Ente che sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo ed unico strumento in grado di eliminare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere che vengano applicate sanzioni a carico dello stesso.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che, già prima della commissione del Reato:

- a) l'Ente aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello commesso;
- b) all'interno dell'ente era stato istituito un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo (il cd. Organismo di Vigilanza) incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) i soggetti che hanno commesso il Reato hanno eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- d) non è ravvisabile una vigilanza omessa o insufficiente da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di commissione del Reato ad opera di un soggetto sottoposto, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all'onere della prova. Più precisamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un Soggetto Apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto; viceversa, nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un Soggetto Sottoposto, l'adozione del Modello costituisce una presunzione a favore dell'ente e comporta, quindi, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, la quale sarà chiamata a dimostrare la mancata applicazione ed efficace attuazione dello stesso.

Nonostante l'importanza attribuita dall'ordinamento ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo, la loro adozione non costituisce un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà.

Tuttavia, il sistema del Decreto attribuisce molteplici benefici a coloro che decideranno di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo ed in particolare:

- se adottato **prima** della commissione del Reato, il MOG comporterà la esenzione da responsabilità della persona giuridica;
- se adottato **in seguito** alla commissione del Reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), potrà determinare una riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive;
- se adottato **in seguito all'applicazione di una misura cautelare**, potrà comportarne la sospensione a norma dell'art. 49 del Decreto;

- se adottato **in seguito alla sentenza di condanna**, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, potrà comportare la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

Per quanto concerne l'idoneità ed adeguatezza del singolo Modello, esso deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, **misure idonee**:

- a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio

L'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, stabilisce che esso deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il MOG deve essere altresì "efficacemente attuato", attraverso:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica quando vengano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.7 Il sistema sanzionatorio

Il Decreto stabilisce un articolato sistema di sanzioni applicabili all'Ente responsabile della commissione di un reato. Tale sistema prevede quattro tipologie di sanzioni, che verranno irrogate in caso di condanna definitiva:

- Sanzioni amministrative pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

La sanzione amministrativa pecuniaria è sempre irrogata ex articolo 10 comma 1 D.Lgs. 231/2001; le sanzioni interdittive, invece, si applicano relativamente agli illeciti per i quali sono espressamente previste e solo in caso di reiterazione degli illeciti o nel caso in cui *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"*.

Si tratta di un sistema binario, in cui le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono entrambe qualificabili come principali e non accessorie, per cui entrambe possono formare oggetto di accordo in sede di patteggiamento.

Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 10, rappresenta la sanzione principale della nuova forma di responsabilità ed infatti essa si applica sempre.

La determinazione del quantum delle sanzioni si fonda su un complesso sistema di quote, ideato sulla falsariga dei minimi e massimi edittali che caratterizzano il sistema sanzionatorio penale.

La legge, per ciascuna fattispecie rilevante, determina in astratto un numero minimo e massimo di quote; sarà poi il giudice, nel caso concreto, una volta accertata la responsabilità dell'ente, ad applicare la sanzione tra il minimo ed il massimo, adeguando la pena al caso concreto, tenendo conto dei seguenti criteri di commisurazione: a) gravità del fatto;

b) grado di responsabilità dell'ente;

c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati.

L'importo della quota non corrisponde ad una cifra in euro già determinata per legge ma viene stabilito sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così che possa essere garantita un'equilibrata efficacia sanzionatoria. Il D. Lgs. n. 231/2001 ha stabilito i seguenti parametri per fissarne il valore:

- l'importo di una quota non può essere né inferiore a € 258 né superiore a € 1.549;
- la sanzione pecuniaria non può essere irrogata per un numero di quote inferiore a cento né superiore a mille.
- nel caso in cui l'autore del fatto abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ha ricavato un vantaggio minimo e nel caso in cui il danno cagionato sia di particolare tenuità, il valore della quota è sempre di € 103.

Il Decreto, all'art. 12, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta: a) la sanzione è ridotta di 1/2 e comunque non è superiore a € 103.291,38 se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo,
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

b) la sanzione è ridotta da 1/3 a 1/2 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) la sanzione è ridotta da 1/2 ai 2/3 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al punto b).

Nell'applicazione della sanzione pecuniaria il Giudice è quindi chiamato ad effettuare due operazioni di apprezzamento, diverse e susseguenti, al fine di ottenere un maggiore adeguamento della pena alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

Segnatamente:

- I. in primo luogo, deve valutare il numero di quote da applicare, compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge;
- II. in secondo luogo, deve stabilire il valore della singola quota.

Il risultato di questa doppia valutazione darà luogo alla quantificazione della pena pecuniaria, che, comunque, non può essere inferiore ad € 10.329,00.

Sull'importo della pena base determinata, si potranno effettuare ulteriori diminuzioni, anche in considerazione del tipo di procedimento adottato per la definizione del processo (es. patteggiamento).

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono previste all'art. 9 e disciplinate dagli artt. 13 e ss. e costituiscono una forma di pena particolarmente gravosa per l'ente, poiché possono limitarne l'attività, fino a paralizzarla. Questa seconda tipologia sanzionatoria è composta da:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Proprio a causa della loro elevata afflittività, le interdizioni si applicano solo nei casi più gravi ed ove espressamente previsto, allorché ricorrano le specifiche condizioni per le quali è necessaria una ulteriore ed apposita valutazione da parte del Giudice.

Tali condizioni sono le seguenti:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando la commissione del reato è stata determinata od agevolata da gravi carenze organizzative;
- la commissione degli illeciti è reiterata.

Si specifica che non si procede alla applicazione delle sanzioni interdittive nel caso in cui il reato sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 17 è altresì esclusa quando l'Ente ha provveduto a porre in essere condotte riparatorie, e segnatamente, qualora questo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato oppure si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Le sanzioni in oggetto sono normalmente temporanee ed hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni. La loro scelta e commisurazione è rimessa al Giudice secondo i medesimi criteri in precedenza indicati per la comminazione delle sanzioni pecuniarie e tenendo conto dell'idoneità delle sanzioni a prevenire gli illeciti del tipo di quello commesso. Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicare entrambe le tipologie, congiuntamente. È bene specificare che l'interdizione dall'esercizio dell'attività ha carattere residuale e si applica solo quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

L'interdizione definitiva può essere disposta solo allorché l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea all'esercizio dell'attività. Altrettanto vale per il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività, ovvero l'interruzione comporti gravi conseguenze economiche a livello occupazionale.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Misure cautelari

Anche prima della condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice può disporre in via cautelare alcune delle misure interdittive sopra descritte. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di reiterazione dei reati della medesima specie. La durata massima delle misure interdittive in sede cautelare è pari ad un anno. Anche in questa eventualità è possibile che in luogo della misura interdittiva venga disposto il commissariamento dell'ente, ove le circostanze lo richiedano.

Disposizioni comuni alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni interdittive: Delitto tentato

Sia per le sanzioni interdittive che per quelle pecuniarie, l'art. 26 del D. Lgs. n. 231/01 prevede la riduzione da un terzo alla metà per le fattispecie di delitto tentato.

La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato, disciplinata dall'art. 19, è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Essa è prevista sia nella sua forma tradizionale, che ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, sia nella forma per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equiparato al prezzo, esclusa la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Misure cautelari

La confisca può essere preceduta dal sequestro preventivo, che potrebbe essere disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari in considerazione della concreta fondatezza dell'accusa ed in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna

L'art. 18 del Decreto prevede che venga disposta come pena accessoria la pubblicazione della sentenza di condanna allorché all'Ente sia stata applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione, per intero o per estratto, può essere disposta dal giudice per una sola volta in uno o più giornali dallo stesso indicati, unitamente all'affissione nel comune in cui l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione viene eseguita a cura della Cancelleria ma a spese dell'ente.

3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FAB

FAB adotta il presente modello, in coerenza con il proprio impegno nella creazione e nel mantenimento di una governance in linea con i più elevati standard etici.

La Società è consapevole del valore aggiunto che deriva dall'adozione di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale modello si ispira a 3 fondamentali principi che vanno a costituire il riferimento per ogni azione all'interno della società:

- Tutte le singole operazioni, transazioni ed azioni, devono essere verificabili, tracciate, documentate, coerenti e congrue;
- Nessun soggetto ha potere di gestire autonomamente un intero processo;
- Tutti i controlli previsti dal presente modello organizzativi devono essere documentati.

La separazione dei compiti e dei livelli autorizzativi è la principale garanzia di un corretto ed efficace processo decisionale.

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della FAB s.r.l., si richiede a tutti i destinatari del Modello - attuali e potenziali - di adeguarsi a quanto ivi indicato ponendo in essere condotte che scongiurino il rischio di commissione di reati.

Tali condotte devono necessariamente ispirarsi ai valori di professionalità ed integrità già previsti nel Codice Etico. Fondamentali principi quali eticità, imparzialità, indipendenza ed onestà sono alla base della scelta volontaria dell'adozione del presente Modello, di cui il Codice Etico costituisce parte integrante.

Attraverso l'adozione, l'aggiornamento e l'efficace attuazione del Modello, FAB si propone di:

- a) ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 che risultino connessi con l'attività aziendale;
- b) migliorare il sistema di Corporate Governance;
- c) informare tutti i possibili destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto dello stesso, specificando che dalla sua violazione discendono severe sanzioni disciplinari;
- d) censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, attraverso l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto lavorativo;
- e) informare circa le conseguenze che potrebbero derivare -alla Società e indirettamente a tutti le parti interessate rilevanti (o stakeholders) - dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto;

- f) porre in essere un costante controllo sulle attività aziendali che consenta di intervenire tempestivamente allorché si manifestino profili di rischio.

Il presente Modello costituisce regolamento interno vincolante per FAB S.R.L. e si ispira alle linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria, schematizzate secondo i seguenti momenti fondamentali:

1. individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01;
2. predisposizione di un sistema di controllo capace di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico/di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo aziendale, pertanto, sono ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione delle funzioni;
- applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti.

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti una facoltà e non un obbligo, FAB ha deciso di procedere all'elaborazione e alla costruzione del presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, con il duplice scopo di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal legislatore e di proteggere gli interessi dell'azienda nei confronti della possibile commissione di reati.

La Società ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca una opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed operativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale è orientata l'attività aziendale.

3.1 Operatività e politica

FAB ha iniziato la propria attività nel 1974 come azienda artigianale, producendo basamenti e piani tavolo destinati alle sale da pranzo. Nel corso degli anni l'azienda si è evoluta in base al cambiamento degli stili di vita e della conseguente organizzazione degli spazi dell'abitazione e conseguentemente, delle esigenze del mercato, giungendo ad avere come principale attività la produzione di semilavorati per mobili in genere. Ad oggi l'azienda si dedica alla produzione di componenti per l'intero settore dell'arredo.

Negli anni la società ha investito nella digitalizzazione ed informatizzazione del lavoro per arrivare a produrre in maniera efficiente ed ecosostenibile: questo atteggiamento ha consentito alla FAB di trasformarsi e diversificare l'offerta, risultando oggi una realtà riconosciuta a livello internazionale, in grado di fornire componenti per l'intero settore dell'arredo, dal retail delle grandi insegne home improvement e DIY all'industria manifatturiera specializzata, mantenendo sempre fede alla filosofia originaria di realizzare oggetti che accompagnano le persone lungo il corso della loro vita. La capacità di trasformarsi e adattarsi alle nuove esigenze della società e del mercato hanno fatto sì che FAB crescesse fino a diventare una realtà riconosciuta a livello internazionale, presente in 52 paesi esteri.

Attualmente impiega 450 dipendenti specializzati e qualificati, suddivisi in 8 unità produttive disposte in una superficie di 70.000 mq di spazio coperto, immerso nel verde.

L'approccio FAB, "Affidabilità, competenza, serietà e innato orientamento all'innovazione" ha portato FAB ad essere un'azienda solida, consapevole degli sforzi fatti e degli obiettivi da raggiungere.

I **valori** principali di FAB sono rappresentati dalle persone e dal territorio.

L'Azienda, da sempre, investe nelle persone e crede nel merito individuale all'interno del lavoro di squadra:

- formazione continua;

- sviluppo delle competenze;

- condivisione di obiettivi e traguardi;

stimoli fondamentali che consentono ad ogni persona di essere parte di un progetto industriale che porta il Made in Italy in giro per il mondo in cui ognuno è portato a dare il meglio di sé'.

Il secondo grande valore, per FAB, è il territorio, un dono unico che merita rispetto e cura. Profondamente legata alla terra in cui è nata, l'azienda si è sviluppata in maniera ecosostenibile, nel rispetto dell'ambiente. Inoltre, l'azienda crede fortemente nelle energie rinnovabili "perché il nostro sguardo è rivolto verso orizzonti lontani e tutto ciò che è rinnovabile non avrà mai fine".

La sostenibilità per FAB è un principio che investe ogni aspetto della vita dell'azienda. Primo fra tutti, il legame con il territorio. FAB si definisce "una fabbrica immersa nel verde": la struttura dell'azienda, infatti, si sviluppa in armonia con la natura circostante, in una posizione privilegiata che influisce in modo positivo anche sullo spirito di chi lavora. La società è molto attenta alla qualità della propria gestione aziendale, infatti FAB ha richiesto ed ottenuto una buona parte delle principali certificazioni internazionali:

- Sistemi di gestione per la qualità - UNI EN ISO 9001;
- Sistemi di gestione ambientale - UNI EN ISO 14001;
- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018

- Sistemi di gestione per la Certificazione della Catena di Custodia FSC ® e PEFC ™ al fine principale, ma non solo, di garantire l'origine dei prodotti venduti attestando che i materiali utilizzati provengano da foreste certificate o da un riciclo controllato;
- Autorizzazione A.E.O.F. - Operatore Economico Autorizzato Full - per le semplificazioni doganali e sicurezza.

La definizione delle politiche aziendali è la prima attività individuata dal Presidente del CDA nel percorso di impostazione di un Sistema di Gestione Integrato Aziendale e di miglioramento continuo dello stesso.

In particolare, la FAB ha definito la sua politica su tre documenti:

1. Una politica aziendale generale chiamata "POLITICA INTEGRATA FAB" redatta, verificata e approvata dalla dal Presidente del CDA in cui ha riassunto tutti i temi alla base del Sistema di Gestione Integrato Aziendale:

A. massimizzare salute e sicurezza del lavoro;

B. fare i profitti necessari a mantenere l'azienda competitiva sul mercato e remunerare tutte le parti interessate;

C. massimizzare la soddisfazione del cliente;

D. minimizzazione dell'impatto ambientale sull'ecosistema;

E. massimizzazione dell'efficienza energetica.

2. Una politica specifica per l'ambiente e la sicurezza chiamata "POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA FAB" redatta, verificata e approvata dal Delegato per l'ambiente e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (DLSA).

3. Una politica etica chiamata "POLITICA ETICA AZIENDALE" redatta, verificata e approvata dalla Presidente del CDA, secondo la quale tutte le attività devono essere ispirate ai valori di:

✓ onestà

✓ trasparenza

✓ integrità

✓ correttezza

L'etica aziendale richiede ai propri dipendenti, fornitori, ai partner, agli agenti di commercio o altri soggetti che agiscono per conto di FAB, che non si manifesti alcun episodio di disonestà, slealtà o corruzione che possa arrecare danno alla buona reputazione della FAB.

La Politica Etica contiene le linee guida a cui tutti i soggetti sopra indicati devono attenersi nelle differenti circostanze in cui rappresentano FAB in un contesto di business.

I documenti di politica etica sopra citati, devono ritenersi parte integrante ed essenziale del presente MOG.

Mission

FAB idea, progetta e realizza componenti per l'arredamento, restando sempre a fianco dei propri clienti che ne apprezzano gli standard di qualità e le soluzioni custom-made, e soprattutto la flessibilità della produzione data anche da una innovazione tecnologica costante finalizzata al miglioramento continuo delle performance. Per questo il risultato del lavoro di FAB va oltre la realizzazione materiale dei prodotti e mira ad un miglioramento e ad una crescita continui, per l'azienda stessa, i suoi partner e la realtà del territorio in cui opera.

Vision

Attraverso la concezione dei componenti per l'arredamento come elementi cardine della vita quotidiana, FAB trae ispirazione per i suoi sviluppi futuri dal pensiero che "Amiamo pensare che ci sia un pezzo di FAB in ogni casa".

Ed infatti è proprio perché ha mantenuto fede alla sua filosofia originaria di realizzare oggetti che accompagnano le persone lungo il corso della loro vita, che la società è cresciuta fino ad aumentare il proprio fatturato del 320% negli ultimi 10 anni.

FAB ama ispirarsi al modello di grande famiglia, fatta di persone dinamiche, flessibili, sensibili ai cambiamenti del mercato e capaci di adattarsi alle esigenze dei clienti trasformando ogni richiesta in opportunità di crescita.

FAB che ha le sue radici nella realtà artigiana, oggi è un'azienda dall'anima forte, che crede in una crescita sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nel valore delle persone.

3.2 Struttura organizzativa

La società è retta da un Consiglio di amministrazione, attualmente in carica. Il Consiglio è composto da tre membri: il Presidente del consiglio di amministrazione che è anche Amministratore delegato, un Amministratore delegato e un Consigliere. FAB è sottoposta al controllo di un Sindaco e di una Società di revisione esterna.

Gli interessi dell'impresa sono rappresentati anche dal Procuratore. Questi, nominato a tempo indeterminato, adotta e predispone nell'ambito delle proprie competenze ogni misura, processo o strumento che risulti necessario alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti e cura l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente.

L'Organigramma funzionale è una sintesi della struttura organizzativa della società.

I nominativi e le qualifiche dei soggetti che compongono l'organizzazione i dettagli circa la struttura organizzativa, i ruoli, le funzioni e le responsabilità che la caratterizzano sono riportati nelle revisioni vigenti dei documenti "Organigramma".

3.3 Destinatari del modello organizzativo

I destinatari del modello organizzativo sono tutte le persone riportate nell'organigramma di FAB nell'edizione nel tempo vigente ("Organigramma"), nonché tutti coloro che sono legati a FAB da rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione in genere e/o incarichi professionali. Sono inoltre destinatari del presente Modello Organizzativo tutti i fornitori, i rivenditori e gli altri soggetti contrattualmente legati a FAB, ed ogni altro soggetto, avente natura privata o pubblica, che a qualsiasi titolo instaura in via diretta o indiretta, stabile o temporanea, rapporti e relazioni di collaborazione, o che opera in nome, per conto e nell'interesse della società.

3.4 Risorse finanziarie

In ottemperanza all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2011 che prevede alla lettera c) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, il budget per la gestione del Modello (che, a titolo meramente indicativo, include compensi per l'Organismo di Vigilanza, visite ispettive interne, consulenze, adeguamenti strutturali, sistemi informativi, corsi formazione, ecc.) viene deliberato contestualmente all'approvazione e alla revisione annuale del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, e rinnovato ad ogni variazione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.

È il medesimo OdV a proporre il budget al Consiglio di Amministrazione, che lo approva su base annuale.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego. La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Inoltre, il processo decisionale relativo alle voci di spesa deve essere verificabile.

4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lett. a) dispone che il MOG individui le attività nell'ambito delle quali esiste la possibilità che vengano commesse le fattispecie penalmente rilevanti, cioè le aree di rischio.

A tal fine è stata svolta una indagine approfondita, finalizzata alla rilevazione delle aree di attività maggiormente esposte al verificarsi di fatti che integrano ipotesi di reato, in modo da predisporre un sistema adeguato di prevenzione e gestione degli eventuali rischi, nel rispetto delle linee Guida adottate.

Si è pertanto proceduto:

- ad identificare le aree di macro-operatività in merito ai processi sensibili;
- ad individuare tutti i soggetti coinvolti ed i loro rispettivi poteri e responsabilità;
- a rilevare i reati che potrebbero essere commessi;
- a stimare la frequenza con la quale possono presentarsi le occasioni di reato;
- a valutare il sistema delle regole e delle deleghe;
- a stimare la probabilità della commissione degli illeciti in relazione al nesso con l'attività aziendale ed alla sussistenza di uno specifico interesse o vantaggio che l'ente possa trarre da essi, valutando altresì la gravità delle conseguenze.

4.1 Procedimento per l'individuazione delle aree di rischio in FAB e valutazione dei rischi di reato

La mappatura delle attività a rischio è stata realizzata valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura organizzativa della Società, con riferimento alle circostanze concrete che potrebbero condurre alla effettiva commissione della fattispecie di rischio. La metodologia seguita nella predisposizione del Modello, e nei suoi successivi aggiornamenti, ha visto il coinvolgimento di un Gruppo di Lavoro integrato che ha coinvolto i Responsabili delle Funzioni della Società su un tavolo di lavoro multidisciplinare. Il Gruppo di Lavoro integrato ha coinvolto i responsabili chiave (key owners) dei processi e delle attività aziendali e si è avvalso del supporto di una società di consulenza con competenze di risk management e controllo interno, legali e penalistiche. Di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati

1. Preliminare analisi del contesto aziendale: Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i responsabili chiave (key owners) dei processi e con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate. Scopo della fase in oggetto è stata la preventiva identificazione dei processi, sottoprocessi ed attività aziendali e quindi l'individuazione delle aree di rischio ovvero delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati. Sono state identificate le risorse aziendali responsabili dei citati processi aziendali e dei meccanismi di controllo esistenti, che sono state intervistate dal Gruppo di Lavoro al fine di rendere il modello il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili. Le interviste svolgono una funzione fondamentale in quanto l'indagine ha per esito la realizzazione di molteplici scopi come il rafforzamento del processo di sensibilizzazione rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, l'adeguamento della Società al predetto Decreto, la comprensione dell'importanza del rispetto delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei Reati, la verifica dei presidi eventualmente già posti in essere atti a mitigare i predetti rischi.

2. Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato": Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei Reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti sanzionati anche dal Decreto;
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei Reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, verrebbero a crearsi quelle condizioni e/o quegli strumenti necessari per commettere i Reati presupposto.

Esaminati i documenti di sistema nonché dato corso ad una serie ragionata di interviste personali che ha coinvolto figure e soggetti significativi della struttura, come sopra esposto, si è proceduto alla valutazione del sistema delle regole e delle deleghe.

Tale sistema è stato valutato sia in occasione della preliminare disamina della documentazione che, nel corso della mappatura dei processi, attraverso il puntuale confronto con le informazioni derivanti dalle interviste.

Si è giunti infine alla valutazione dei rischi di reato.

L'analisi del rischio di reato è stata condotta con riferimento alla gamma di reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 diretti a tutelare in maniera principale la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente, a dimostrazione dell'interesse sincero che l'azienda nutre nei confronti dei propri lavoratori e del territorio ove è ubicata. L'obiettivo, duplice, è integrato dall'individuazione e dalla contestualizzazione del rischio in relazione all'assetto organizzativo e all'attività in concreto svolta dall'ente FAB.

L'analisi ha portato ad identificare i reati configurabili nel contesto operativo di fatto realizzato, sia con riferimento a fattispecie astrattamente integrabili nell'esercizio dell'attività di impresa (con un rischio generico proprio di ogni tipo di attività organizzata al fine di perseguire un utile), sia con riferimento a reati specifici propri del settore in cui opera FAB, in relazione ai quali il rischio è più alto. I reati sono stati contestualizzati e relazionati ai processi e alle figure aziendali interessate e ad ogni categoria di reati è stato associato un indice di rischio.

La determinazione della classe di rischio (basso – medio – alto) è stata effettuata associando, ad ogni reato, un dato livello di rischio il quale è funzione di più variabili:

- Probabilità di accadimento del comportamento a rischio dipendente:
 - a- Entità del vantaggio potenziale dell'azienda,
 - b- Livello dei controlli in essere,
 - c- Livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative (italiane ed estere);
- Livello di impatto associato alla fattispecie di reato presupposto;
- Grado di affidabilità della stima.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) d.lgs. 231/01 si riportano le aree di attività aziendali individuate come a rischio, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare sono state identificate le seguenti aree di rischio:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
2. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza;
4. Stipulazione ed esecuzione dei contratti;
5. Richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici;
6. Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio, emissione delle fatture;
7. Gestione dei rapporti con gli organi sociali e gli organi di controllo;
8. Gestione dei rapporti fra società e committenti;
9. Gestione delle risorse umane;
10. Individuazione e gestione di partner commerciali;
11. Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
12. Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
13. Approvvigionamento di materiali e servizi;
14. Gestione attività di commercializzazione e vendita
15. Gestione amministrativa delle commesse;
16. Gestione delle informazioni privilegiate;
17. Gestione della comunicazione aziendale;
18. Gestione dei sistemi informativi e dei diritti d'autore;

19. Gestione delle relazioni e della comunicazione di natura istituzionale, delle attività di promozione dell'immagine aziendale, di business e project development e di coordinamento delle attività di sviluppo nelle geografie di riferimento;
20. Gestione della Salute e sicurezza sul lavoro;
21. Gestione degli adempimenti in materia di ambiente;
22. Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni liberalità e spese di rappresentanza;
23. Gestione delle attività legate all'import-export di beni come da autorizzazione A.E.O.F. (operatore economico autorizzato full).

Dall'analisi svolta è emerso che i reati che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate sono i seguenti, seppure con differenti gradi di rischio:

- a) Reati in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Reati societari;
- c) Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
- d) Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita; (reati contro il patrimonio mediante frode);
- f) Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- g) Delitti contro l'industria e il commercio;
- h) Reati in materia di proprietà industriale e di diritto di autore;
- i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- j) Reati ambientali;
- k) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- l) Reati tributari;
- m) Reati di razzismo e xenofobia;
- n) Delitti di criminalità organizzata;
- o) Reato di contrabbando.

Il Risk Assessment si è tuttavia concentrato in riferimento alla gamma di reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 diretti a tutelare in maniera principale la **sicurezza nei luoghi di lavoro e l'ambiente**, a dimostrazione dell'interesse sincero che l'azienda nutre nei confronti dei propri lavoratori e del territorio ove è ubicata. L'obiettivo, duplice, è integrato dall'individuazione e dalla contestualizzazione del rischio in relazione all'assetto organizzativo e all'attività in concreto svolta dall'ente. Dall'analisi dei rischi sono emersi i seguenti Processi Sensibili alla commissione di reati in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente:

- Gestione amministrativa;
- Gestione documenti e dati;
- Gestione del personale;
- Gestione Infrastrutture e impianti;
- Approvvigionamento;
- Magazzino;
- Produzione;
- Manutenzione;
- Commerciale;
- Logistica;

Sono state altresì individuate le seguenti funzioni e figure aziendali interessate dal rischio di commissione dei reati:

- Presidente del CdA e Datore di Lavoro;
- Direttore Generale;
- Responsabile Industriale;
- Delegato Ambiente e Sicurezza;
- Resp. Sistemi di Gestione Integrati Aziendali;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Responsabile di Stabilimento;
- Responsabile Officina e Manutenzione;
- Responsabile magazzino;
- Responsabile logistica;
- Preposti;
- Responsabile Operativo Ambientale.

L'esame delle attività aziendali ha invece condotto la società a ritenere estremamente basso il rischio di commissione dei rimanenti reati previsti dalla normativa e che gli strumenti di controllo volti a prevenire le tipologie di reato per le quali sussiste un rischio maggiore di accadimento, unitamente al rispetto del Codice Etico e di tutti i principi ispiratori del presente modello, siano idonei a prevenirne la commissione.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare ulteriori attività a rischio reati delle quali, in relazione alla evoluzione legislativa o all'attività della società FAB, si potrà valutare o rivalutare l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

Sulla base dei risultati emersi in sede di prima attuazione sono state predisposte le sezioni autonome relative alla salute-sicurezza sugli ambienti di lavoro ed ai reati ambientali nella Parte Speciale del presente Modello organizzativo.

5 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs n. 231/2001 rappresenta un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono riportati nel codice etico e di comportamento di FAB Srl (allegato al presente documento) che costituisce parte integrante del presente Modello Organizzativo.

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Premessa

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne. Pertanto, il modello di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, può ritenersi efficacemente attuato solo se preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole contenute nel Modello sono vincolanti per i Destinatari e la loro violazione, al fine di ottemperare ai dettami del Decreto, deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'ente stesso incombe. Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità giudiziaria.

Resta in ogni caso salva la facoltà della società di rivalersi per i danni e le responsabilità che alla stessa possano derivare, da comportamenti di amministratori, quadri e tutti gli altri, responsabili/ dipendenti e collaboratori, a causa della violazione del modello organizzativo e dei protocolli. Il sistema sanzionatorio viene attivato ogniqualvolta si assista a uno dei seguenti comportamenti, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno ipotesi di reato:

- perpetrazione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel Modello;
- omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello;
- violazione delle prescrizioni contenute nelle Parti Speciali del Modello;

- perpetrazione di azioni o comportamenti non conformi alle previsioni indicate nel Codice etico;
- omissione di azioni o comportamenti previsti dal Codice Etico e documenti collegati;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata;
- omessa redazione della documentazione prevista dal Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle procedure di attuazione;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione delle misure di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
- effettuazione con dolo o colpa di segnalazioni che si rivelano infondate.

Poiché il Modello e il Codice Etico sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari, ogni modifica od aggiornamento deve essere opportunamente resa nota.

La società si impegna a portare a conoscenza dei destinatari del MOG le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni e alla procedura di contestazione delle stesse; e ciò mediante:

- affissione in luoghi accessibili a tutti;

- pubblicazione sul sito di FAB srl;

- inserimento di specifica clausola in ogni strumento contrattuale redatto e/o sottoscritto;

L'apparato disciplinare prevede sanzioni diverse per ogni destinatario, in considerazione della differente tipologia e natura dei rapporti intrattenuti con la Società.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai Principi etici, ai principi di comportamento ed ai protocolli di controllo, adempiendo agli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza previsti nelle Parti Speciali del Modello.

Ogni eventuale violazione ai Principi etici ed ai principi generali di comportamento, protocolli di controllo ed obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza definiti nelle Parti Speciali del Modello (di seguito indicate come "Infrazioni"), costituisce:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso dei collaboratori, dei consulenti, dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi, inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

6.2 L'esercizio del potere disciplinare e il procedimento

L'esercizio del potere disciplinare deve conformarsi essenzialmente a due principi fondamentali:

- il principio di immediatezza e tempestività, nel senso che la violazione deve essere contestata non appena l'ente ne viene a conoscenza;

- il principio del contraddittorio, in virtù del quale l'interessato, dopo che gli venga contestato l'addebito, deve avere la possibilità di addurre giustificazioni al suo comportamento;

- il principio di proporzionalità, inteso come commisurazione della sanzione alla gravità del fatto.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo alla società;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- a. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- b. la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- c. l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per la Società e per i dipendenti;
- d. la prevedibilità delle conseguenze;
- e. le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema disciplinare e sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore per quanto riguarda i dirigenti e i lavoratori dipendenti; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa dal rapporto di lavoro dipendente e quindi gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale i soggetti terzi, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali applicabili.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari per violazioni del MOG: la contestazione disciplinare

deve essere inviata sia al soggetto che ha commesso l'infrazione che all'ODV. Il soggetto destinatario ha diritto di fare valere le proprie ragioni nei 5 giorni lavorativi successivi, con giustificazione scritta o chiedendo l'audizione, all'esito della quale verrà applicata la sanzione che sarà ritenuta equa e adeguata al caso. La sanzione adottata in esito al procedimento di comminazione dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza, che in caso di mancato rispetto della procedura potrà chiedere la revoca della sanzione e proporre sanzioni per il destinatario che ha commesso la violazione della procedura di applicazione della sanzione.

6.3 Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori, i Consiglieri ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del Modello. In particolare, sarà compito dell'Ufficio del personale di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla sua comunicazione.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, questi ultimi sono passibili di sanzioni disciplinari definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché soggetti al sistema sanzionatorio previsto dal Modello della Società.

6.4 Sanzioni e misure disciplinari

Sanzioni e misure disciplinari per inosservanze da parte del Presidente / Vice Presidente / Consiglieri/ Amministratore delegato / Procuratore speciale

In caso di violazione delle disposizioni poste in essere da un solo amministratore o procuratore speciale, le decisioni sui provvedimenti anche sanzionatori verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal quale verrà esclusa la partecipazione del Consigliere responsabile, su parere del Sindaco e dell'ODV.

In caso di violazione posta in essere da più amministratori, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri, le decisioni sui provvedimenti da assumere verranno prese dal Sindaco e dall'ODV. Ciò posto, le sanzioni individuate per le violazioni dei soggetti di cui sopra, sulla base della gravità delle violazioni poste in essere, sono le seguenti:

- a) Nota di biasimo;
- b) Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- c) Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- d) Sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- e) Revoca delle deleghe eventualmente attribuite all'amministratore;
- c) Revoca dall'incarico se le infrazioni sono gravi o reiterate e comportino un grave danno alla società.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di uno dei soggetti di cui al presente capo, in qualità di autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della società, si

procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla opportunità della sospensione/revoca del mandato e per la nomina di un rappresentante dell'ente nel procedimento penale in caso di contestazione di responsabilità amministrativa a carico della società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della società di promuovere, ex art. 2393 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Ove l'Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa

Sanzioni e misure disciplinari in caso di violazione del Modello da parte della società di revisione o del Sindaco

In caso di violazione delle disposizioni ad opera della società di revisione o del Sindaco, le decisioni sui provvedimenti da assumere verranno prese dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Consiglio di Amministrazione dell'azienda di ogni violazione o segnalazione che gli sia pervenuta o di cui sia venuto direttamente a conoscenza.

Le sanzioni irrogabili sono le seguenti:

- a) Nota di biasimo;
- b) Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- c) Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%;
- d) Revoca dall'incarico qualora la natura della violazione faccia venire meno il rapporto fiduciario, indipendentemente dalla gravità, dalla reiterazione o dalla entità del danno.

Sanzioni e misure disciplinari in caso di violazione del Modello da parte dei soci

In caso di grave violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei soci dell'azienda, l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale.

L'esclusione del socio viene deliberata dal CdA, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale; in particolare si sottolinea la facoltà del CdA di adottare tale provvedimento nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- che sia gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali (fra cui rientra anche la delibera del CdA di adozione del presente Codice Etico);
- che abbia eluso fraudolentemente i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- che commetta a proprio esclusivo vantaggio uno o più reati che il presente MOG è deputato ad impedire;
- che persegua in proprio interesse violando le disposizioni del MOG, in conflitto con l'interesse alla legalità perseguito dalla società;
- che non osservi lo Statuto sociale, i regolamenti, sociali, e deliberazioni degli organi sociali; - che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o in concorrenza con l'azienda, senza l'esplicita autorizzazione del CdA o dell'Assemblea dei soci.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

b) Multa, nella misura massima prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Industria vigente

Riguarda le violazioni di maggiore gravità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di FAB.

c) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal C.C.N.L. Dirigenti Industria vigente

Riguarda le violazioni di maggiore gravità rispetto a quelle richiamate nel precedente punto n. 2 e che integrano reati di cui al D.Lgs. 231/01, con integrazione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di FAB.

d) Risoluzione del rapporto

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni rispetto alle disposizioni del Modello talmente gravi da far venir meno il rapporto di fiducia.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei dipendenti

La violazione delle prescrizioni previste dal Modello, dal Codice etico o dai Protocolli commessa da un dipendente della società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; a seguito del suddetto inadempimento ex artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., al lavoratore, nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, potranno essere irrogate sanzioni disciplinari.

Si riportano in appresso le sanzioni disciplinari ex d.lgs. 231/2001, con la specificazione dei comportamenti che le determinano.

a) Rimprovero orale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di comunicare all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.),

b) Rimprovero scritto

Incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che reiteri la violazione delle procedure previste dal Modello o nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, adotti comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società sicché si ha comunque rimprovero scritto quando - per la seconda volta nell'arco temporale di 12 mesi - ricorre l'ipotesi di comminazione di un rimprovero orale.

c) Multa non superiore alle quattro ore di retribuzione

Incorre nel provvedimento della "multa non superiore alle quattro ore di retribuzione" il lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o omettendo di osservare le disposizioni impartite dalla Società, esponga a una situazione di oggettivo pericolo l'integrità dei beni materiali ed immateriali aziendali (ivi comprese la credibilità e la onorabilità di FAB S.R.L.). Riguarda le violazioni di maggiore gravità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse di FAB.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.

Incorre nel provvedimento della "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni" il lavoratore che - nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e/o omettendo di osservare le disposizioni impartite dalla Società - arrechi un danno alla Società, ai suoi beni materiali ed immateriali (ivi comprese la credibilità e la onorabilità di FAB S.R.L.).

Incorre in identica sanzione il lavoratore che - nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti - abbia avuto comminata la misura di cui al punto 3 o che sia incorso già per due volte nella mancanza di cui al punto 2.

e) Licenziamento con preavviso

Incorre nel provvedimento del "licenziamento con preavviso" il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001. Concerne l'adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per FAB.

f) Licenziamento senza preavviso

Incorre nel provvedimento del "licenziamento senza preavviso" il lavoratore che:

- violi, o comunque non rispetti, con colpa grave e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari o con dolo, i Principi etici di comportamento, i principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;
- tolleri con colpa grave e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari o con dolo, le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili con il licenziamento individuale;
- in generale, commetta, con grave negligenza e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni, o le commetta con reiterazione;
- in particolare, abbia con grave negligenza o con dolo, compiuto un'Infrazione di tale rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001, prescindendo dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del dipendente o della Società.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari dovrà avvenire nel **rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori**, che si articola nelle seguenti fasi:

a) contestazione del fatto compiuto dal dipendente. La contestazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- immediatezza rispetto all'accadimento o alla notizia dello stesso,
- recettività, nel senso che deve essere portata a conoscenza dell'interessato ed in forma scritta,
- specificità, da intendersi come sommaria esposizione delle circostanze contestate.

b) audizione a difesa del dipendente (su richiesta dell'interessato). Il dipendente, prima che gli venga irrogata la sanzione, ha la facoltà di esporre le sue ragioni chiedendo di essere sentito a discolta sui fatti contestati, oppure inoltrando per iscritto le proprie osservazioni o giustificazioni.

c) irrogazione della sanzione. Fatta eccezione per il rimprovero verbale, le sanzioni possono essere irrogate soltanto dopo cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della funzione Risorse Umane.

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli a progetto, part-time, ecc., nonché i contratti di para-subordinazione.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Codice Etico, del Modello Organizzativo o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, commessa da un membro dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri informano il Consiglio di Amministrazione, che provvederà, in virtù dei principi sopra richiamati, ad assumere uno dei seguenti provvedimenti:

- a) Nota di biasimo;
- b) Diffida scritta al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- c) Decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino al 50%; d) Revoca dall'incarico.

Sanzioni e misure disciplinari nei confronti dei consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da consulenti, collaboratori e lavoratori autonomi, costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e comportano la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società FAB S.R.L. si impegna ad inserire nei contratti, accordi e lettere di incarico, apposita clausola risolutiva espressa e diritto di recesso per i casi di violazione di quanto prescritto dal Modello o dal Codice Etico.

Nel caso di violazione di lieve entità, potrà essere comminata la semplice diffida scritta al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Viene considerata lieve la violazione del MOG o del Codice etico che non costituisce ipotesi di reato e che non comporta effetti pregiudizievoli per la società.

In caso di reiterazione della violazione lieve nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, l'inadempimento verrà considerato grave e comporterà la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario o l'applicazione di una decurtazione del compenso nella misura compresa tra il 5% ed il 20% su base annua.

Le misure vengono adottate dall'organo amministrativo, su proposta dell'ODV.

E' fatta comunque salva l'azione di risarcimento danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D.Lgs. 231/2001.

Sanzioni nei confronti di fornitori, appaltatori, partner commerciali e altri soggetti contrattualmente legati alla società

I comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo o dalle procedure stabilite in attuazione del medesimo, posti in essere da fornitori, appaltatori e partner commerciali costituiscono grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti e possono comportare la risoluzione di diritto del rapporto in essere.

La società FAB S.R.L. si impegna a far conoscere alla controparte contrattuale il contenuto e le previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e ad inserire nei contratti o nelle lettere di incarico apposite clausole che definiscano il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello dal Codice Etico commesse dalle controparti contrattuali.

Le sanzioni irrogabili sono:

- a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società, per i casi di lieve irregolarità;
- b) a riduzione del corrispettivo pattuito, nella misura compresa tra il 5% ed il 20%, per i casi di reiterazione della violazione;
- c) la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La ripetuta reiterazione di lievi irregolarità di cui al punto a) nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti, verrà considerata grave e potrà comportare la risoluzione del contratto e/o il diritto di recesso per il venire meno del rapporto fiduciario. Costituisce altresì grave inadempimento la violazione che comporta la commissione di un reato o l'applicazione di una misura cautelare.

Le misure vengono adottate dall'organo amministrativo, su proposta dell'OdV.

Resta salva la facoltà di FAB S.R.L. di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza dei comportamenti vietati, anche qualora non si sia determinata – in danno della società – la applicazione (ancorché in via cautelare) di misure ex D.Lgs. 231/2001.

6.5 Segnalazioni

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico dell'Ente, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 dell'Ente, da parte di esponenti della Fondazione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture dell'ente

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua a sua volta comunicazione al Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, o al Procuratore, in caso di violazioni che riguardano la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente, o all'organo amministrativo, a seconda di quale sia il soggetto responsabile della violazione, mediante sintetica relazione scritta. Le infrazioni sono sanzionate dall'organo amministrativo e comunicate all'ODV.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita. Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo);
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene l'Ente ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime, qualora siano relative a fatti gravi, adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

6.6 Sanzioni ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 ("whistleblowing")

Con riferimento alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti e di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. "whistleblowing"), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

7.1 Requisiti e composizione

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa per omessa organizzazione – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 d.lgs. 231/2001 – impone che il MOG sia non solo adottato, ma anche efficacemente attuato.

A tale fine, l'articolo 6, primo comma, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, dispone che *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"* deve essere affidato *"ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

L'art. 7, quarto comma, lettera a) prevede che l'ente provveda ad *una verifica periodica ed alla eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*.

In ossequio a quanto previsto da tali norme, FAB ha istituito un organismo collegiale misto, composto di n° 3 membri, denominato "Organismo di Vigilanza", in seguito anche ODV, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché di provvedere alla verifica periodica e di proporre aggiornamenti, l'integrazione e/o modifiche al modello in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

I membri dell'ODV sono nominati dal Consiglio di amministrazione, che provvede altresì, con apposita delibera ad approvare il regolamento che ne disciplina l'attività.

Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dalla legge ed in considerazione delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, l'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso, deve rispondere ai seguenti **requisiti**.

Autonomia e indipendenza. Come precisato dalle Linee Guida la posizione all'interno della Società dell'Organismo di Vigilanza "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente". A tale fine, l'Organismo di Vigilanza di FAB è dotato di un autonomo potere di controllo, che gli consente di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di un autonomo potere di iniziativa, che gli consente di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati.

Professionalità. I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere le competenze tecniche specialistiche necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste, anche a livello complessivo, competenze di natura giuridica, aziendale ed organizzativa, nonché la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societari. Inoltre, sono richieste competenze particolari nel settore della produzione di prodotti lavorati e semilavorati per mobili, al fine di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad esso demandati. Tali competenze non debbono necessariamente essere riunite congiuntamente in capo a ciascuno dei componenti, ma è opportuno che ciascuna materia sia rappresentata almeno da uno dei componenti.

Continuità di azione. L'Organismo di Vigilanza di FAB, al fine di garantire l'efficace e costante svolgimento delle proprie funzioni, prevede una struttura dedicata, tale da garantire un impegno continuo e regolare, anche se non esclusivo. Per tale scopo, può avvalersi - sotto la propria responsabilità - anche del supporto di strutture interne della Società (funzione di Internal Audit) o di consulenti esterni, imponendosi come referente costante per i Destinatari del Modello.

Al fine di dotare di effettiva autonomia l'Organismo di Vigilanza, si prevede che:

- Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcuna funzione aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento del Modello 231.
- Nel contesto delle procedure di formazione del budget annuale, il Consiglio di Amministrazione può approvare una dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza dovrà disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti cui è tenuto e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di tre esercizi sociali. I componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'ODV dovranno essere scelti tra uno o più dei seguenti soggetti:

- (a) componenti del Collegio Sindacale (attualmente vi è un unico Sindaco);
- (b) soggetti interni alla Società, privi di poteri esecutivi e di deleghe o procure operative, purché dotati della necessaria indipendenza e professionalità;
- (c) soggetti esterni da scegliersi tra professionisti specializzati nel settore legale e/o della revisione legale.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV i soggetti che:

- →abbiano ricevuto sentenza di condanna passata in giudicato per la commissione di reato presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001;

- →abbiano riportato sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- →abbiano fatto parte dell'OdV di società che hanno riportato sentenza di condanna ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- →svolgano funzioni incompatibili con i requisiti condizionanti la nomina;
- →risultino in conflitto di interesse e/o in relazione di parentela con i vertici aziendali.

Coloro che vengano nominati componenti dell'organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle predette condizioni, e comunicare ogni eventuale variazione di stato rispetto a tale dichiarazione.

La revoca dell'incarico avviene, ad opera del Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui si verificano, successivamente alla nomina, uno o più casi di ineleggibilità e in caso di:

- →violazione del Regolamento dell'OdV;
- →violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto alle segnalazioni derivanti da soggetti destinatari o da altri soggetti esterni e riguardanti reati o comportamenti a rischio reato;
- →violazione dell'obbligo di riservatezza rispetto al segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie;
- →false dichiarazioni nel curriculum vitae prodotto ai fini della nomina;
- →gravi negligenze nell'adempimento dei compiti connessi all'esecuzione dell'incarico (esempio mancata informativa periodica all'Organo Dirigente, omessa documentazione delle attività svolte o del programma di vigilanza);
- →paralisi dell'attività di vigilanza;
- →qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico loro affidato. In tal caso, essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, motivando adeguatamente le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia ha effetto immediato.

Per garantire la necessaria continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza in caso di sospensione, revoca, rinuncia, sopravvenuta incapacità o morte di uno o più membri dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione procede senza ritardo alla nomina del/dei sostituto/i.

7.2 Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza svolge il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo Gestionale, nonché di assicurarsi che detto Modello venga periodicamente aggiornato, al fine di adeguarlo a seguito di modifiche normative o nella struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, i responsabili delle varie funzioni devono segnalare all'Organismo di

Vigilanza, tutte le modifiche avvenute in azienda e tutte le situazioni che espongono la società al rischio di reato.

Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;

- effettuare verifiche periodiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello Organizzativo ed in particolare accertare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- predisporre – sulla base di tali verifiche ed almeno una volta nell'anno solare - un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzi le eventuali problematiche riscontrate e individui le azioni correttive da intraprendere;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate) affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello Organizzativo adeguato ed efficace;
- monitorare le iniziative per la formazione dei destinatari del Modello Organizzativo e per la sua comunicazione e diffusione, coordinandosi con le funzioni preposte.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie strutture aziendali sia di consulenti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi violazione del modello di cui viene a conoscenza, l'OdV informa il CdA e può proporre la sanzione ritenuta più adeguata.

L'Organismo di Vigilanza, una volta venuto a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio di commissione o di favoreggiamento nella commissione di una o più fattispecie di reato, non può quindi sostituirsi ai soggetti apicali, dovendo limitarsi invece a segnalare al vertice la presenza delle predette situazioni di rischio, suggerendo le misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo e/o proponendo l'adozione di provvedimenti disciplinari in capo all'autore delle relative condotte.

Al fine di consentire lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti principali poteri:

- definizione delle procedure operative interne, ovvero di un proprio regolamento che disciplini le modalità di funzionamento ed organizzazione delle attività di vigilanza, dei controlli e della loro documentazione;
- libero accesso, senza necessità di preventivo consenso, presso tutte le funzioni della Società per ottenere ogni dato e informazione necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- ricorso al supporto di tutte le strutture interne alla Società ed alla collaborazione di consulenti esterni necessari per esigenze specifiche che, in tali casi, operano quale mero supporto tecnico-specialistico sotto la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

Il Regolamento che l'Organismo stesso è tenuto a redigere viene approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento deve contenere anche il piano di verifiche atte al controllo e monitoraggio del Modello.

7.3 Flussi informativi verso il vertice societario

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente un'apposita relazione sullo stato di attuazione del Modello Organizzativo contenente:

- l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;

- gli esiti degli audit eseguiti per la verifica del funzionamento del Modello Organizzativo;
- la segnalazione di modifiche legislative o normative rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello (es.: Linee Guida, Sentenze, ecc.);
- la segnalazione delle variazioni significative dell'assetto interno dell'Impresa e/o dei suoi processi che determinino la indicazione di nuovi rischi potenziali;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- le proposte di aggiornamento del Modello;
- la segnalazione delle violazioni alle prescrizioni del Modello, con particolare riferimento a quelle che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Impresa e la valutazione di tali segnalazioni.

Tale relazione deve essere comunicata annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima occasione, l'Organismo di Vigilanza provvede a sottoporre al Consiglio d'Amministrazione il rendiconto annuale relativo alla dotazione di risorse finanziarie approvata a budget, evidenziando ciascun capitolo di spesa occorso nello svolgimento dell'attività di controllo.

7.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

A tal fine devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'Organismo di Vigilanza, da parte dei destinatari del Modello Organizzativo, tutte le informazioni, ritenute utili allo scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'Organismo di Vigilanza stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- verbali ed accertamenti di natura amministrativa;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- operazioni significative o atipiche interessate al rischio;

- rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 o e più in generale i comportamenti non in linea con il Modello organizzativo.

Le segnalazioni che hanno ad oggetto condotte illecite rilevanti per la commissione di reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente o violazioni del modello di organizzazione effettuate dai soggetti che ne siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e rilevanti.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

Tutti i Destinatari del Modello Organizzativo di FAB Srl possono segnalare, per iscritto e in forma anche anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello all'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà ad un'analisi della segnalazione ascoltandone eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione. Per le segnalazioni anonime, l'OdV valuta se e quali attività di indagine interna intraprendere.

Le segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza con qualunque modalità (consegna di esposto brevi manu, consegna per posta) o con canale informatico, tramite email al seguente indirizzo organismodivigilanza@fabgroup.com, idoneo a garantire, la riservatezza dell'identità del segnalante;

Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo gli obblighi di legge. La violazione degli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza costituisce per tutti i destinatari del Modello Organizzativo di FAB Srl un illecito disciplinare soggetto a sanzione.

7.5 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell'OdV

L'OdV si riunisce tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, e comunque almeno ogni sei mesi.

Le sedute dell'OdV saranno tenute nel luogo designato nell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione, da comunicare a ciascun membro dell'Organismo (per mezzo di posta elettronica, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data individuata per la seduta ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'OdV potranno essere tenute anche via audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Le adunanze possono essere tenute anche senza formalità di preavviso, qualora tutti i componenti dell'ODV, siano presenti personalmente o in collegamento da remoto.

Le decisioni dell'OdV sugli argomenti all'ordine del giorno possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. Le delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall'Organismo stesso in via diretta o mediata da collaboratori esterni, devono essere trascritte sull'apposito Libro delle Adunanze dell'Organismo.

8. DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

I principi ed i contenuti del presente modello organizzativo sono ampiamente divulgati, all'interno e all'esterno dell'organizzazione, tramite le modalità informative e formative descritte in seguito.

8.1 Informazione dei destinatari sul modello organizzativo

L'adozione del modello organizzativo e del codice etico e di comportamento, ed ogni successivo aggiornamento, viene comunicata formalmente dalla FAB a tutti i destinatari con le modalità di cui ai commi successivi ed anche a mezzo pubblicazione sul sito della società e della newsletter aziendale.

Nella comunicazione sono descritte le modalità per la consultazione del modello stesso.

Tutto il personale inserito nell'organigramma sottoscrive – alla prima approvazione e, successivamente, in occasione dei corsi annuali di formazione di cui al seguente punto 8.2 - una dichiarazione di presa visione ed accettazione di principi, regole e procedure contenuti nel modello organizzativo a cui è tenuto a conformare le attività e i propri comportamenti nello svolgimento di tali attività.

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze ivi riscontrate.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, FAB promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto.

È garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare il Modello, il Codice Etico, nonché la normativa interna aziendale (procedure, regolamenti, policy, ecc.).

Per tutti gli altri destinatari, con i quali FAB intrattiene relazioni contrattuali, l'impegno al rispetto dei principi di riferimento ed ai contenuti del modello è inserito in apposita clausola del relativo contratto.

8.2 Formazione sul modello organizzativo

La formazione è finalizzata al coinvolgimento del personale che svolge "attività sensibili", all'apprendimento e alla condivisione di regole, divieti, protocolli e controlli interni.

La formazione è indirizzata a tutti i soggetti in organigramma nonché consulenti, prestatori d'opera intellettuale e collaboratori a partita iva – anche con programmi da remoto, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto.

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001**

Per le parti speciali del modello organizzativo, già oggetto di formazione specifica a norma di legge, non saranno necessari ulteriori corsi di formazione dedicati. Ciò vale, in particolare, per le parti speciali relative alla sicurezza sul lavoro ed alla tutela dell'ambiente, qualora non prevedano protocolli nuovi e diversi da quelli già applicati. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria. La registrazione dell'attività formativa con firma dei partecipanti e con riferimento al materiale e ai documenti distribuiti in occasione della formazione, dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza

**PARTE SPECIALE “A” - REATI IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
(ART. 25 Septies D.Lgs. n. 231/2001)**

A - Premessa

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001 e concernenti le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di FAB S.R.L..

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili", specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni effettuate nell'ambito di tali attività.

I reati presupposto previsti dall'art. 27 septies D.Lgs 231/2001, sono i seguenti:

- Omicidio Colposo (art. 589 codice penale) (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)
- Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) (Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)

Secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, il presente Modello Organizzativo Gestionale assicura un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Obiettivo della presente parte speciale è che i Destinatari del Modello ed in particolare i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, adottino idonee regole di condotta al fine di prevenire la commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili che devono essere rispettati dai soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi i collaboratori esterni. Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

A.1 - le fattispecie dei reati presupposto;

A.2 - i processi sensibili, cioè le attività nel cui ambito possono essere commessi reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

A.3 - i principi di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottati i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ovvero le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di FAB S.R.L., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta

applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

A.4 - la **struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

A.5 - le **procedure di controllo**

A.6 - le **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;

A.7 - gli **obblighi di informazione ed i flussi informativi** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli

A.1 Fattispecie dei reati presupposto

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

"Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale **o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235]."

Il bene giuridico oggetto di tutela è la vita e l'incolumità fisica delle persone. L'elemento soggettivo del reato è la colpa, che sussiste quando l'evento, anche se preveduto, non è direttamente voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari formalizzate (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo del bene giuridico protetto.

Le norme di riferimento sono contenute nel Testo unico sulla sicurezza. Peraltro, occorre specificare che ogni violazione dell'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) - da cui derivi una lesione personale superiore a 40 gg - comporta l'apertura d'ufficio di un procedimento a carico della società. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito che qualsiasi violazione di norme riguardanti la sicurezza del lavoro aggravano il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime e, quindi, rendono applicabile l'art.

25-septies del Decreto.

L'evento non deve essere voluto dal soggetto agente, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. comma 3)**

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi **con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica e psichica della persona offesa, cioè della vittima del reato.

La norma disciplina al primo comma le lesioni personali lievi e lievissime, qualora la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni, per le quali occorre la querela della parte offesa. Ai sensi del secondo comma la pena è aumentata in caso di lesioni gravi e (con ulteriore aggravamento di pena) gravissime, così come descritte dall'articolo 583 c.p., per le quali si procede di ufficio.

Quanto al concetto di malattia, la giurisprudenza meno recente, in aderenza alla definizione adottata nella relazione preliminare al codice penale la identificava con qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

La giurisprudenza più recente, invece, al fine di restringere una nozione così estesa di malattia, la identifica come una perturbazione funzionale, qualificandola come una alterazione da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva, ma significativa, di funzioni dell'organismo (Così Cass. n. 22156/2016).

L'elemento soggettivo del reato è la colpa, come per il reato precedente.

Poiché la caratteristica di questo tipo di reati presupposto è la colpa per negligenza, imprudenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline relative alla sicurezza sul lavoro, il loro inserimento nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente è stata particolarmente contestata, per la difficoltà di configurare un vantaggio o un interesse dell'ente alla realizzazione di un evento (morte o lesione del dipendente) per definizione non voluto dall'agente e dannoso per l'azienda.

A.2 Processi sensibili

In relazione a quanto sopra esposto, tale tipologia di reati può realizzarsi in ogni settore dell'attività lavorativa, anche se certamente vi sono aree nelle quali le lavorazioni materiali

sottopongono i lavoratori ad un rischio più alto, connesso anche all'uso di macchinari o a situazioni ambientali esterne o di logistica, in quanto l'attività viene svolta in differenti luoghi e contesti, nei quali possono intervenire fattori esterni ed errori umani. L'attività viene infatti svolta sia all'interno degli impianti (attività produttiva) che nelle aree ove vengono depositate e movimentate le materie prime ed i prodotti finiti.

I processi sensibili che FAB S.R.L. ha individuato nell'ambito della valutazione dei rischi di reato sono i seguenti:

- Gestione amministrativa;
- Gestione documenti e dati;
- Gestione del personale;
- Gestione Infrastrutture e impianti;
- Approvvigionamento;
- Produzione;
- Manutenzione;
- Commerciale;
- Magazzino;
- Logistica.

Le figure aziendali principalmente interessate sono:

- Presidente del CdA e Datore di Lavoro;
- Direttore Generale;
- Delegato Ambiente e Sicurezza;
- Responsabile Industriale e Resp. Sistemi di Gestione Integrati Aziendali;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Responsabile di Stabilimento;
- Responsabile Officina e Manutenzione;
- Preposti;
- Responsabile Operativo Ambientale;
- Responsabile magazzino;
- Responsabile logistica.

Seppure in maniera minore sono interessate tutte le figure riportate negli organigrammi aziendali e, più in generale, tutti i destinatari del modello, in quanto l'infornuto, a causa della sua natura colposa e non perseguita dal responsabile volontariamente, può avvenire in ogni settore dell'attività aziendale.

A.3 Principi di riferimento

La Società persegue la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità produttive, promuovendo ad ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine ha adottato protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ovvero le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di FAB S.R.L., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici.

FAB S.R.L. ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i seguenti "principi generali di prevenzione":

- a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e. la riduzione dei rischi alla fonte;
- f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i. la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j. il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
- v) le misure di emergenza e i protocolli attuati in relazione all'emergenza sanitaria COVID19;
- w) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- x) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, contenente:

- l'organigramma per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- la valutazione del rischio specificando le modalità per eseguirla;
- l'individuazione ed il programma delle misure di prevenzione e protezione;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

In riferimento ai contenuti dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08, che sviluppa i requisiti necessari per implementare un sistema di gestione per la sicurezza conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/01, sono attivate le seguenti misure organizzative:

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
--------------------------	--

<p>Comma 1 Lettera a)</p> <ul style="list-style-type: none"> Garanzia del rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 	<p>Il tema è analizzato all'interno del DVR. E' operativo uno scadenziario e liste di controllo che sintetizzano gli adempimenti riferiti anche alla gestione degli standard tecnico strutturali di legge inerenti attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici; tali documenti sono utilizzati come strumento per la verifica annuale dell'allineamento alle prescrizioni di leggi e norme. E' operativa una procedura per la gestione e aggiornamento di leggi e normative tecniche e per la periodica esecuzione delle verifiche di conformità alla vigente legislazione in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PG01 Requisiti legali ed altri requisiti).</p>
--	---

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 1 Lettera b) Esecuzione di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.</p>	<p>La procedura gestionale PG09 "Valutazione dei rischi SS&L" è stata redatta per definire responsabilità, modalità e criteri per:</p> <ol style="list-style-type: none"> identificare con continuità i pericoli; valutare i rischi presenti nella realtà aziendale; pianificare il proprio SG ed in particolare le misure per la tenuta sotto controllo dei rischi in base agli esiti di tale valutazione. <p>E' stato predisposto il Documento di Valutazione del rischio contenente le valutazioni di tutti i rischi con definizione delle modalità per eseguirla; per le valutazioni si sono utilizzati anche enti e/o strutture esterne specificamente qualificate.</p> <p>Il DVR contiene anche l'individuazione e la gestione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione, compresa la gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi che è stata formalizzata in specifiche procedure (IO 12.02 Gestione DPI e IO 20 Attività di gestione e distribuzione vestiario e DPI).</p> <p>La procedura per il controllo operativo ambiente e sicurezza (PO12) ed i documenti richiamati e allegati sono stati redatti allo scopo di controllare l'esecuzione delle attività aziendali che possono determinare rischi potenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che possono incidere sugli aspetti ambientali significativi. Sono previsti obblighi di informazione nei confronti dell' ODV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del DVR.</p>

Comma 1 Lettera b)

- Esecuzione di attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

La procedura gestionale PG09 "Valutazione dei rischi SS&L" è stata redatta per definire responsabilità, modalità e criteri per:

- d) identificare con continuità i pericoli;
- e) valutare i rischi presenti nella realtà aziendale;
- f) pianificare il proprio SG ed in particolare le misure per la tenuta sotto controllo dei rischi in base agli esiti di tale valutazione.

E' stato predisposto il Documento di Valutazione del rischio contenente le valutazioni di tutti i rischi con definizione delle modalità per eseguirla; per le valutazioni si sono utilizzati anche enti e/o strutture esterne specificamente qualificate.

Il DVR contiene anche l'individuazione e la gestione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione, compresa la gestione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi che è stata formalizzata in specifiche procedure (IO 12.02 Gestione DPI e IO 20 Attività di gestione e distribuzione vestiario e DPI).

La procedura per il controllo operativo ambiente e sicurezza (PO12) ed i documenti richiamati e allegati sono stati redatti allo scopo di controllare l'esecuzione delle attività aziendali che possono determinare rischi potenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che possono incidere sugli aspetti ambientali significativi. Sono previsti obblighi di informazione nei confronti dell' ODV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del DVR.

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 1 Lettera c)</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione di attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 	<p>Sono operativi i piani di emergenza per tutte le unità locali della Società. I piani citati contengono indicazioni per il primo soccorso e lotta antincendio. E' operativa la procedura PO17 per il controllo operativo degli appaltatori che prevede, nell'ambito del processo di approvvigionamento, la valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore e la gestione dei rischi da interferenza e di ogni adempimento normativo riferito alla sicurezza in questo processo (applicazione Titolo IV e articolo 26 D.Lgs. 81/08). E' di fatto convocata almeno annualmente, organizzata e documentata la riunione periodica ex articolo 35 D.Lgs. 81/08 alla quale partecipano le figure per la sicurezza previste dalla legge, compreso RLS. Mediante l'utilizzo della rete intranet o con le modalità previste nella procedura per la gestione delle comunicazioni interne ed esterne (PG10) sono implementate azioni per il coinvolgimento di tutta l'organizzazione sul tema della sicurezza.</p>
<p>Comma 1 Lettera d)</p> <ul style="list-style-type: none"> Attività di sorveglianza sanitaria. 	<p>In base all'esito delle visite effettuate dal Medico Competente, l'ufficio che si occupa del personale gestisce lo stato delle idoneità dei lavoratori ed ha la responsabilità di informare il Datore di Lavoro e il responsabile di funzione interessato in caso di idoneità parziale o non idoneità. E' predisposta una specifica procedura scritta (PG21 Gestione Sorveglianza Sanitaria).</p>
<p>Comma 1 Lettera e)</p> <ul style="list-style-type: none"> Attività di informazione e formazione dei lavoratori. 	<p>L'Ufficio del personale, gestisce mediante database, lo stato delle attività di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08. E' predisposta una specifica procedura scritta (PG02 Informazione, Formazione e Competenza).</p>
<p>Comma 1 Lettera f)</p> <ul style="list-style-type: none"> Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. 	<p>La vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali è distribuita, secondo le competenze previste dalla norma, tra Procuratore Speciale, Responsabili dei settori, Preposti e Capi operai, figure appositamente informate e formate. Sono programmati eseguiti e registrati periodici audit e verifiche di conformità legislativa effettuati da consulenti esterni qualificati e dal Servizio Prevenzione e Protezione. Le modalità di esecuzione di tali verifiche sono regolamentate dalle procedure di controllo operativo, dalla PG03 "Audit interni" e dalla PG 01 "Requisiti legali ed altri requisiti". E' predisposto un piano di monitoraggio (MOD.07.01) che assegna le responsabilità per i controlli periodici sulla operatività delle misure di prevenzione e protezione adottate. E' istituito apposito Organismo di Vigilanza dotato di autonomi</p>

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001**

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
	poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento ed osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
Comma 1 Lettera g) • Acquisizione di documentazioni, certificazioni obbligatorie di legge.	I responsabili dei settori devono, ciascuno per le proprie competenze ed aree di attività, provvedere a gestire e aggiornare i documenti e le certificazioni obbligatorie per legge. A tal fine, anche con l'ausilio di consulenti esterni, devono informarsi sulle leggi e normative tecniche che identifica le registrazioni e attestazioni che devono essere raccolte ed aggiornate. E' operativa una procedura per la gestione e aggiornamento di leggi e normative tecniche (PG01 Requisiti legali ed altri requisiti). (vedi anche comma 1 lettera a)

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 1 Lettera h)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Periodiche verifiche dell'applicazione dell'efficacia delle procedure adottate. 	<p>La verifica dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate viene effettuata nell'ambito delle seguenti attività governate dalle rispettive procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività dell'Organismo di Vigilanza (ODV) - Audit interni (PG03 "Audit interni"); - Verifiche di conformità legislativa (PG01 "Requisiti legali ed altri requisiti"); - Riesame della Direzione (MOD.08.01), in occasione del quale sono presentati gli esiti degli audit, le sanzioni eventualmente comminate dagli organismi di vigilanza, le non conformità rilevate durante i controlli interni. Nell'ambito della medesima riunione sono analizzati gli andamenti degli indicatori riferiti alla frequenza e gravità di infortunio. <p>E' istituito apposito Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento ed osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento</p>

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
<p>Comma 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra 	<p>Per la gestione è predisposta una procedura interna (PG06 Gestione informazioni documentate) ed un elenco delle registrazioni e dei documenti di origine esterna (ALL 06.03) che identifica anche le registrazioni obbligatorie per legge e la loro ubicazione / tracciabilità.</p> <p>La definizione delle modalità di gestione di tale documentazione è effettuata stabilendo almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di redazione ed approvazione della documentazione; • le modalità di invio della documentazione alle funzioni interessate; • il sistema di conservazione e controllo; • le modalità di revisione, necessarie specialmente in caso di cambiamenti organizzativi, tecnici, strutturali, dei processi, ecc.; • le funzioni responsabili; • la data di emissione e di aggiornamento.
<p>Comma 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previsione (per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta) di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 	<p>E' nominato un delegato alla Sicurezza dotato di competenze specifiche e di autonomi poteri direttivi e spesa.</p> <p>I controlli sono effettuati nell'ambito del Riesame della Direzione, già citato nei punti precedenti, e della riunione del Servizio Prevenzione e Protezione ex articolo 35 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..</p> <p>Nelle suddette occasioni sono valutate inoltre le esigenze di aggiornamento del sistema di gestione per la sicurezza riferite a :</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche nelle leggi e norme; • modifiche nei processi interni; • esiti significativi di infortunio o malattia professionale. <p>E' adottato un sistema disciplinare</p>
<p>Comma 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previsione un idoneo sistema di controllo 	<p>Vedi paragrafo sopra.</p> <p>E' istituito l'Organismo di Vigilanza ODV</p>

Requisito art. 30	Misure organizzative implementate
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate	

La FAB S.R.L., garantisce il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e promuove le attività volte ad assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso i seguenti **principi di comportamento a carattere generale:**

- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di strumenti e regole che integrino in modo coerente le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Nell'ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi, la scelta del fornitore deve essere effettuata in via prioritaria, non solo sulla base dei requisiti di affidabilità e serietà professionale, ma anche di rispetto della normativa di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici.

E' fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

I principi di comportamento di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza.

In particolare è fatta espressa richiesta:

- a) a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione
- b) predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- c) al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati e Sub - Delegati, e ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- d) ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- e) ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- f) a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali;

- g) ai destinatari del modello organizzativo, in relazione al proprio grado di responsabilità, è espressamente vietato:
- L'acquisto di attrezzature e DPI non conformi alle disposizioni antinfortunistiche;
 - L'acquisto di DPI differenti da quelli previsti da DVR;
 - La mancata fornitura ai dipendenti che eseguono la propria prestazione lavorativa presso aziende terze di DPI o mancato addestramento circa il loro utilizzo;
 - La mancata formazione dei soggetti investiti di compiti prevenzionistici e/o mancata formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la mancata informazione sui rischi specifici connessi alle singole lavorazioni;
 - La mancata predisposizione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro di FAB S.R.L., interni allo stabilimento o nei cantieri esterni, propri o di pertinenza di terzi.

I destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a conoscere e rispettare quanto prescritto nel presente Modello Organizzativo ed inoltre nei documenti richiamati, tra i quali:

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR);
- Piano di Emergenza Aziendale;
- Procedure del Sistema di Gestione Aziendale in tema di Salute e Sicurezza.

A.4 – Struttura organizzativa

La Società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, in cui operano i soggetti di seguito indicati:

- Datore di Lavoro (DDL), è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nella FAB S.R.L. tale figura è rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società.
- Procuratore Speciale e Delegato alla Sicurezza, è il soggetto delegato ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al quale sono affidati tutti i compiti delegabili di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08.
- Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il soggetto nominato dal datore di lavoro ed in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, che svolge i compiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08 e coordina il servizio di prevenzione e protezione;

- Medico competente (MC), ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dall'art. 38 del DLgs 81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini

della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal DLgs 81/08;

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- Addetti al primo soccorso (in Organigramma "Addetti al Pronto Intervento"), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- Addetti alla Prevenzione Incendi (in Organigramma "Addetti alle Emergenze"), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

Doveri e compiti del datore di lavoro

Il Datore di Lavoro, fatte salve le eventuali deleghe esistenti in materia, deve:

- organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della Società o dell'unità produttiva (o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici) e deve assicurarsi che lo stesso sia adeguato allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al mantenimento delle idonee misure di sicurezza e di protezione;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni;
- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi redatto in conformità alle prescrizioni normative;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di riferimento ed al Medico competente le informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ○i dati citati dall'art. 18 comma 1, lettera r, del DLgs 81/08; ○i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della Società:
 - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
 - fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Datore di Lavoro, anche nell'eventuale qualità di appaltatore o subappaltatore, deve inoltre:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza nell'affidare i compiti ai lavoratori;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle dispo-

zioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- richiedere al Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla normativa di riferimento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs.

81/01;

- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori oggetto di contratto di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla normativa di riferimento;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL in nomativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Doveri e compiti dei Preposti

I Preposti, qualora nominati, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Doveri e compiti dei lavoratori

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal Medico competente;
- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro qualora svolgono attività in regime di appalto.

Doveri del Medico competente

Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente:

- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione;
- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al Ministero della salute.

Doveri ed i compiti del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il Servizio Prevenzione e Protezione secondo la normativa di riferimento deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dalla normativa di riferimento e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento;
- a fornire ai lavoratori le informazioni previste.

Doveri e compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei Lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
- formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della Società dai rischi individuati nel corso della loro attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro;
- riceve copia del documento di cui all'art. 17 comma 1, lettera a) e copia del documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa di riferimento su richiesta e per l'espletamento della propria funzione;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03, e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni;
- deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Obblighi dei progettisti

I progettisti dei luoghi o dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

I Soggetti Apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. I Soggetti Apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

Obblighi degli installatori

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

A. 5 - Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, sono parte integrante del presente Modello Organizzativo e Gestionale tutte le Procedure del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza adottato da FAB e certificato secondo lo standard ISO 45001 e si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo, operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, che trovano specifica attuazione nelle procedure relative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire per quanto possibile la separazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e "best practice" affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli:
 - (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente;

(b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche;

- prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di
- un report trimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, ad un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) e all'ODV, le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Si riportano di seguito le modalità operative cui attenersi al fine di monitorare l'effettiva operatività del modello ex 231/01 adottato dalla Società. Consistono in:
 - Piano degli interventi: Il Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrati Aziendali (RSGIA), predispone il piano degli interventi di monitoraggio e coordinamento che, in sintesi, riguardano l'esecuzione degli audit aziendali interni e le riunioni periodiche di coordinamento / indirizzo, finalizzate a garantire l'omogeneità dei comportamenti da adottare in linea con la policy aziendale.
 - RSGIA, sulla base delle date indicate nel proprio piano e secondo le modalità previste, effettua gli audit sicurezza, provvede nel corso della riunione di fine audit a rilasciare al Procuratore Speciale ed ai Responsabili dei settori, i rapporti di audit riportanti l'esito degli audit;
 - Action plan: Il Procuratore Speciale elabora e trasmette a RSGIA ed ai Responsabili di settore l'action plan predisposto sulla base delle risultanze dell'audit report, che riporta

tutte le informazioni concernenti le azioni dettagliate da porre in essere e le funzioni a cui spetta provvedere. RSGIA tiene sotto controllo e verifica l'attuazione dell'Action Plan. Nel caso in cui rilevi ritardi, incongruenze o incompletezze nella redazione e/o attuazione dell'Action Plan, questi saranno oggetto di segnalazione al Procuratore Speciale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione per valutare la sussistenza di eventuali responsabilità ai fini disciplinari. Di tale segnalazione verrà data notizia all'Organismo di Vigilanza (OdV).

- Report riepilogativo annuale: RSGIA, predispone ed invia entro il 31/12 di ogni anno un report contenente il riepilogo dell'attività svolta nel corso dell'anno con l'esito delle azioni attuate. Il report è inviato agli enti interessati e all'Organismo di Vigilanza.

I Soggetti apicali e i Soggetti sottoposti sono tenuti ad assicurarsi del rispetto di tali prescrizioni.

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono, secondo procedura interna, a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale. Inoltre, sempre secondo procedura interna, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza di carattere periodico.

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

A.6 – Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, il delegato alla sicurezza è dotato di autonomi poteri di gestione e di spesa, in modo da potere intervenire tempestivamente, con velocità e competenza, per eliminare ogni situazione di rischio che si presenti in azienda.

Le risorse finanziarie di cui è dotato devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquistiricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Sindaco e dalla società di Revisione, che provvedono alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

A.7 – Obblighi di informazione e flussi informativi

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli. Attraverso gli appositi canali dedicati:

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
GESTIONALE (M.O.G.)
AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001**

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

PARTE SPECIALE “B” - REATI AMBIENTALI
(Art. 25 Undecies D.Lgs. 231/2001)

B. Premessa

L'art. 25 Undecies del D.Lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n.

68/2015, e modificato nuovamente dal D.Lgs. n. 21/2018, prevede i seguenti reati:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- f) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- g) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- h) Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- i) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- j) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- k) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
(D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- l) Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- m) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- n) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal
D.Lgs. n. 21/2018]
- o) False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- p) Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- q) Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- r) Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- s) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

La presente Parte Speciale fornisce ai destinatari del modello e, in particolare, ai soggetti coinvolti nelle attività sensibili, regole di condotta volte a prevenire la commissione di tali reati. Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello, nella presente Parte Speciale si definiscono i principi generali di riferimento in relazione alle attività sensibili ed i principi procedurali specifici.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuati:

- B.1 – **le fattispecie del reato presupposto** prevista dall'Art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001; B.2 – **i processi sensibili**;
- B.3 – **i principi di riferimento** in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di FAB S.R.L., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello, distinti in principi generali e principi procedurali specifici;
- B.4 – **la struttura organizzativa** in materia di ambiente;
- B.5 – **le procedure di controllo**;
- B.6 – **le modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- B.7 – **gli obblighi di informazione ed i flussi informativi** verso l'organismo di vigilanza.

B.1 Fattispecie dei reati presupposto

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.):

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata". -

La condotta rilevante è quella di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. L'inquinamento può essere cagionato sia mediante una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. L'inquinamento penalmente rilevante è, però, solo quello causato "abusivamente", ovvero in violazione di nome di legge statale o regionale (in materia di ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro di urbanistica, di salute pubblica, ecc.) o in violazione di prescrizioni amministrativa.

Possibili modalità di commissione del reato: al fine di risparmiare sulle spese di gestione, una società smaltisce abusivamente rifiuti speciali pericolosi (per esempio sotterrando nel terreno di pertinenza dello stabilimento produttivo), causando un'alterazione significativa delle matrici ambientali.

La sanzione pecuniaria per l'ente è da 250 a 600 quote; la sanzione interdittiva è da tre mesi a un anno.

Se il delitto è commesso in forma di associazione a delinquere (per esempio nel caso di accordo tra imprese per la gestione illegale di rifiuti) o associazione di stampo mafioso (c.d. ecomafie) la pena pecuniaria per l'ente è da 300 a 1000 quote.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.):

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

La condotta rilevante è quella di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. E' sufficiente che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l'eliminazione dell'alterazione dell'ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La sanzione pecuniaria per l'ente è da 400 a 800 quote; la sanzione interdittiva è da tre mesi a un anno. Se il delitto è commesso in forma di associazione a delinquere (per esempio nel caso di accordo tra imprese per la gestione illegale di rifiuti) o associazione di stampo mafioso (c.d. ecomafie) la pena pecuniaria per l'ente è da 300 a 1000 quote.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

La fattispecie punisce le condotte di danno ambientale e di disastro ambientale di cui rispettivamente agli artt. 452-bis e 452-quinquies c.p. causate da una condotta colposa, quindi non volontariamente. Può trattarsi di colpa generica oppure di colpa specifica; in quest'ultimo caso rileveranno anche le prescrizioni contenute nei titoli abilitativi, nella misura in cui dettino regole modali o divieti a contenuto cautelare/preventivo di eventi di contaminazione ambientale. La sanzione per l'ente è da 200 a 500 quote

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

La condotta rilevante è quella di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La clausola "abusivamente" serve ad escludere la punibilità di condotte di gestione del materiale regolarmente autorizzate dalla pubblica autorità o comunque conformi alla legge; a contrario, potrà integrare il reato in commento la gestione formalmente autorizzata ma sostanzialmente difforme dalle prescrizioni o dalle disposizioni legislative o regolamentari di settore.

La sanzione per l'ente è da 250 a 600 quote. Se il delitto è commesso in forma di associazione a delinquere (per esempio nel caso di accordo tra imprese per la gestione illegale di rifiuti) o associazione di stampo mafioso (c.d. ecomafie) la pena pecuniaria per l'ente è da 300 a 1000 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

La condotta rilevante è quella di chi, fuori dai casi consentiti, (i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o (ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

La sanzione pecuniaria per l'ente è da 100 a 250 quote.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro".

La condotta rilevante è quella di chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. La norma non contempla una definizione di habitat. Può essere comunque utile, in merito, fare riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, che definisce gli habitat naturali come le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali; l'habitat di una specie animale corrisponde, invece, all'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Possibili modalità di commissione del reato: distrugge uno stagno all'interno un sito protetto, riversandovi liquidi che residuano dalle lavorazioni svolte presso l'azienda.

La sanzione per l'ente è da 150 a 250 quote.

Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue industriali sul suolo, nel sottosuolo ed in acque sotterranee - Scarichi nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) "Chiunque apra o

comunque effettuati nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00.

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

Si riportano di seguito le norme del TUA in materia di scarichi di acque:

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto". **Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione

che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2".

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

Le condotte incriminate consistono innanzi tutto in (i) apertura o effettuazione di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione, ovvero (ii) effettuazione o mantenimento di uno scarico (preesistente) dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. Per queste prime due ipotesi si tratta di un reato essenzialmente formale, la cui tipicità dipende per intero dalla sola assenza del provvedimento abilitante e resta indifferente alla maggiore o minore, spiccata o trascurabile, potenzialità inquinante del refluo oggetto. Inoltre, le condotte incriminate consistono in (iii) effettuazione dello scarico in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'autorità competente, (iv) superamento dei valori dei limiti tabellari previsti dalla legge o (v) violazione dei divieti di scarico.

Oggetto dello scarico sono solo i reflui industriali, ovvero "qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento di scarico" (art.

74 lett. h) D.Lgs. 152/2006). La sanzione per l'ente è da 150 a 300 quote; la sanzione interdittiva può essere applicata per un periodo di tempo compreso tra tre mesi e un anno.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

La fattispecie in esame punisce la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione in mancanza di titolo abilitativo o comunicazione di cui alla sottesa disciplina ambientale. Nello specifico, la disciplina amministrativa subordina le attività di intermediazione e commercio, al pari quella di raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, alla preventiva iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, a seguito della presentazione di idonee garanzie finanziarie. Sono inoltre subordinate ad autorizzazione regionale le attività di recupero e smaltimento, i cui profili amministrativi sono disciplinati dagli artt. 208, 210, 211 D.Lgs. 152/2006. All'assenza di titolo è equiparato il titolo scaduto. Tra le condotte incriminate non è ricompresa quella di realizzazione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti senza titolo abilitativo. Secondo la giurisprudenza, affinché si configuri il reato, è necessario che l'attività non sia di carattere occasionale, posto che la norma, punendo l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale. La sanzione per l'ente è da 150 a 300 quote; la sanzione interdittiva può essere applicata per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e due anni.

Violazione in materia di bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

La condotta rilevante è quella di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. La condotta incriminata è omissiva, consiste cioè in un non-fare: non provvedere alla bonifica conformemente al progetto approvato dall'autorità competente. Presupposto della condotta è l'avvenuto realizzarsi di evento inquinante; il responsabile dell'inquinamento ha, infatti, l'obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni che ha inquinato. Possibili modalità di commissione del reato: in seguito di un evento inquinante (non così grave da compromettere in maniera significativa i beni di cui all'art. 452 c.p. - inquinamento ambientale) la società non interviene per bonificare il sito, nonostante vi sia un ordine della pubblica autorità in tal senso.

La sanzione per l'ente è da 100 a 250 quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"(omissis) 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La condotta rilevante è quella di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Possibili modalità di commissione del reato: al fine di evitare un aggravio di costi, viene fornita una falsa indicazione sulla composizione del rifiuto speciale pericoloso prodotto in modo da poterlo smaltire secondo modalità meno gravose insieme ad altri rifiuti prodotti dall'azienda.

La sanzione per l'ente è da 150 a 250 quote.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

Il reato si consuma quando, nell'ambito di una spedizione di rifiuti, i soggetti obbligati (i) omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni o (ii) agiscono esibendo la spedizione autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato). L'illecito si configura anche in caso di spedizione di rifiuti in uscita dall'Unione europea e diretti verso Paesi che non fanno parte dell'EFTA (European Fair Trade Association) e non sono firmatari della convenzione di Basilea. Inoltre l'illecito si configura quando risultano violati, in relazione al Regolamento (CE) n. 1013/2006, gli articoli 36 (che sancisce il divieto di esportazione dei rifiuti verso i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE), l'articolo 39 che vieta le esportazioni di rifiuti verso l'Antartico, l'articolo 40 (esportazione di rifiuti verso i paesi d'oltremare) nonché il trasporto di materiale in violazione del divieto di importazione nell'Unione europea di rifiuti destinati allo smaltimento e provenienti da Paesi terzi ad eccezione dei rifiuti provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

Possibili modalità di commissione del reato: viene effettuata una spedizione di rifiuti all'estero in violazione della regolamentazione europea, in quanto non vengono allegati i moduli prescritti Regolamento UE n. 1013/2006.

La sanzione per l'ente è da 150 a 250 quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 452 - quaterdecies c.p.)

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".

La condotta rilevante è quella di chi al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il carattere "ingente" del quantitativo di rifiuti va rapportato non alle singole operazioni di gestione, magari di per sé aventi ad oggetto quantitativi scarsi di rifiuti, bensì al totale, rappresentato dalla somma delle varie, singole operazioni.

Possibili modalità di commissione del reato: esercizio di una discarica abusiva, anche relativa allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oppure attività di miscelazione di rifiuti non consentite.

Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"(omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00".

Il reato si configura quando (i) non viene effettuata l'iscrizione al SISTRI, (ii) quando non viene corrisposto il contributo per l'iscrizione al SISTRI, (iii) quando non viene compilato il registro cronologico o la SCHEDA SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, (iv) quando vengono inserite nel sistema informazioni false o incomplete, oppure (v) quando il sistema viene fraudolentemente alterato o ne viene impedito il corretto funzionamento. Il SISTRI è il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Tale fattispecie, pur in assenza di un provvedimento formale, è da considerarsi abrogata in seguito alla soppressione del sistema SISTRI ad opera del D.L. 135/2018 (convertito con L. 11/2019).

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".

La norma punisce la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione o altrimenti dall'autorità competente se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione per l'ente è da 100 a 250 quote.

(Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 1. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni".

Le condotte rilevanti, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e riguardanti esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui all'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 sono costituite da (i) importazione, esportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi, (ii) mancata osservazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato, (iii) utilizzazione di detti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente, (iv) il trasporto o il transito, anche per conto terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, (v) il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di legge, (vi) la detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione per la vendita o per fini commerciali, senza la prescritta documentazione.

La sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 250 quote.

(Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi d un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".*

Le condotte rilevanti, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e riguardanti esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione di cui agli Allegati B e C del regolamento medesimo, sono costituite da (i) importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, oppure con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e successive attuazioni e modificazioni, (ii) utilizzazione dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente, (iii) trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, oppure senza una prova sufficiente della loro esistenza, (iv) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, (v) detenzione, utilizza per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. La sanzione pecuniaria per l'ente è da 100 a 250 quote

(Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali".

La condotta rilevante consiste nella detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

La sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 250 quote.

(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo".

La condotta rilevante consiste nella falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, o nell'uso di certificati o licenze falsi o alterati in relazione a esemplari di specie animali e vegetali in via di estinzione.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

B.2 Processi sensibili

La fattispecie di cui all'art. 452-sexies non è rilevante astrattamente in quanto FAB S.R.L. non tratta alcun materiale radioattivo. Analogamente, non sono state prese in considerazione le fattispecie relative all'inquinamento doloso o colposo da nave, nonché quelle relative alla tutela delle specie animali e vegetali protette.

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono di seguito riepilogate:

- a) gestione delle attività di raccolta, deposito, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti generati da tutti i siti aziendali, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- b) gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- c) gestione delle acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
- d) espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;
- e) gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva;
- f) gestione degli aspetti ambientali dei processi produttivi;

- g) gestione delle attività di approvvigionamento e selezione dei fornitori;
- h) gestione delle importazioni ed esportazioni;
- i) gestione delle attività di trasporto e di logistica;
- l) gestione, controllo e aggiornamento delle autorizzazioni e loro rinnovo.

B.3 Principi di riferimento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti. Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di comportamento:

- rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di protezione dell'ambiente, nonché le autorizzazioni e le prescrizioni imposte dagli organi di controllo, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente, perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni per la tutela dell'ambiente, verificando il livello di rischio connesso alle attività svolte e la loro efficienza ambientale;
- prevenire i rischi di inquinamento mediante misure adeguate, valutando preventivamente gli effetti ambientali derivanti da modifiche o cambiamenti organizzativi, impiantistici e gestionali;
- assicurare che tutto il personale coinvolto nell'esecuzione di attività sensibili abbia ricevuto formazione e addestramento adeguati;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;

- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- conferire i rifiuti diversi da quelli urbani/assimilati agli urbani ad imprese specializzate ed autorizzate allo smaltimento.

Con riferimento ai principi procedurali specifici è fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI - Area Movimentazione;
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo;
⊙ importare o esportare esemplari di specie protette;

La Società **si impegna** a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;

- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata;
- controllare costantemente l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di trasporto, al fine di evitare incidenti che provochino inquinamenti ambientali;
- depositare gli oli esausti negli appositi contenitori, aggiornare il registro e conferirli al consorzio o smaltirli per mezzo di aziende specializzate ed autorizzate.

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi

- a) la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- b) il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita;
- c) la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti deve essere controllata settimanalmente;
- d) le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- e) in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalla norme di legge;
- f) i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;

- g) le emissioni diffuse derivanti dalle attività di trattamento, sono convogliate e allontanate in modo da non arrecare pregiudizio o disturbo ai collaboratori o a terzi estranei;
- h) sono formalmente definite le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle vasche di raccolta;
- i) sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
- j) sono previste modalità e criteri per il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;
- k) sono definiti piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali:
 - al verificarsi di un evento che possa potenzialmente dare luogo ad inquinamento ambientale, disastro ambientale, superamento dei limiti tabellari relativi alle emissioni in atmosfera, superamento dei limiti tabellari relativi agli scarichi idrici industriali o inquinamento del suolo, deve essere immediatamente notiziato l'organo direttivo, l'ODV e le funzioni responsabili della gestione ambientale, in modo da permettere una immediata ed efficace gestione della situazione;
 - al verificarsi di un evento potenzialmente idoneo a contaminare il sito ove si trova uno degli stabilimenti produttivi della società, notiziare immediatamente le autorità competenti ai sensi dell'art. 304 D.Lgs. 152/2006;
 - in caso di necessità di bonifica del sito, selezionare la società incaricata dello svolgimento dei lavori secondo i criteri di trasparenza, onorabilità, professionalità ed esperienza;

PROTOCOLLI SPECIFICI

Regole relative alla generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti per il deposito temporaneo, del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- gestione dello stoccaggio/deposito preliminare dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione;

- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- spedizione transfrontaliera dei rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti;
- divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Allo scopo è stata predisposta la procedura per il controllo operativo gestione rifiuti (PO13).

Comunicazione agli enti competenti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale:

- a) tempestiva effettuazione della comunicazione agli enti in caso di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo o le acque o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo;
- b) effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli enti competenti, incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Tale normativa aziendale definisce inoltre ruoli, responsabilità e modalità operative per assicurare che l'iter da attuare in caso di potenziale contaminazione sia condotto in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente garantendo la documentazione delle attività svolte e la tracciabilità del processo.

Gestione delle emergenze ambientali:

- a) Nelle procedure interne (Piano di Emergenza Aziendale e PO31 Piano di Emergenza Ambientale) sono stabilite modalità di individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- b) Sono identificati ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali;
- c) Sono identificati modalità e tempistica/frequenza delle attività di revisione e riesame delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- d) Sono individuati programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente;
- e) Sono indicate le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle esercitazioni riguardo agli incidenti ambientali.

Selezione recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti:

- a) qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:

- acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
 - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
 - definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- b) (nel caso di intermediari) definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
- c) tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori /smaltitori /intermediari/ trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale:

- a) Monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
- b) Segnalazione di eventuali scostamenti/potenziati scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
- c) Definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziati scostamenti individuati;
- d) Tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

Monitoraggio autorizzazioni ambientali:


- a) Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni attraverso ispezioni periodiche;
- b) Audit e registrazione degli esiti;
- c) Controllo delle scadenze /comunicazioni / autorizzazioni;
- d) Tracciamento delle attività.

E' inoltre operativa una procedura per la gestione e l'aggiornamento di leggi e normative tecniche e per la periodica esecuzione delle verifiche di conformità alla vigente legislazione in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PG01 Requisiti legali ed altri requisiti).

B.4 – Struttura organizzativa

Sotto il profilo legale gli interessi dell'impresa sono rappresentati dal Procuratore. Questi, nominato a tempo indeterminato, adotta e predisponde nell'ambito delle proprie competenze ogni misura, processo o strumento che risulti necessario alla tutela dell'ambiente e cura l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente.

Ulteriori figure responsabili sono definite nella struttura organizzativa di cui si è dotata FAB in materia di ambiente che è descritta nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale adottato da

	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (M.O.G.) AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	MOG 231 Rev. 0 Data: 20/12/202 1 Pag. 92 di 92
---	---	---

FAB è certificato secondo lo standard ISO 14001 da un Organismo di Certificazione indipendente e accreditato.

B.5 – Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale e specifico indicate in precedenza, sono parte integrante del presente Modello Organizzativo e Gestionale tutte le Procedure del Sistema di Gestione Ambientale adottato da FAB e certificato secondo lo standard ISO 14001 da un Organismo di Certificazione indipendente e accreditato.

B.6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Al fine di impedire la commissione dei reati ambientali il delegato all'ambiente è dotato di autonomi poteri di gestione e di spesa, in modo da potere intervenire tempestivamente, con velocità e competenza, per eliminare ogni situazione di rischio che si presenti in azienda.

Le risorse finanziarie di cui è dotato devono essere utilizzate con strumenti tracciabili, evitando l'utilizzo di denaro contante e prediligendo l'uso di intermediari bancari autorizzati.

Per la gestione degli acquisti di beni e servizi è prevista l'adozione di una specifica procedura/protocollo, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese.

L'attività di controllo delle risorse finanziarie è svolta dal Sindaco e dalla società di Revisione, che provvedono alla verifica della tenuta dei libri/registri obbligatori ed alla "gestione" del patrimonio, nonché attraverso la predisposizione e verifica di idonei "sistemi di sicurezza" per gli archivi, cartacei e/o informatici, relativamente ai documenti fiscali e di altra natura di cui è prevista la conservazione.

B.7. Obblighi di informazione e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

I destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono riferire nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali, deve immediatamente comunicarlo all'OdV.

Nel caso in cui i responsabili di funzione vengano a conoscenza, in via diretta o indiretta, di comportamenti a rischio reato ex Decreto, in merito ai processi operativi di competenza, o altresì di notizie, anche derivanti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, sono tenuti a darne formale immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza. La Società e l'Organismo di Vigilanza dovranno salvaguardare i Dipendenti e i collaboratori esterni da qualsivoglia effetto pregiudizievole che possa discendere dalla Segnalazione, tutelando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.